

<i>ACTA CLASSICA UNIV. SCIENT. DEBRECEN.</i>	<i>XL–XLI.</i>	<i>2004–2005.</i>	<i>p. 129–155.</i>
--	----------------	-------------------	--------------------

**“AUT LEGIS MULTA PROFECTI SUNT”.
NOTA A CIC. CAEC. 33,97–98**

DI GIANPAOLO URSO

Cicerone, nella *pro Caecina* (33,97–98), fa un breve accenno al trasferimento dei cittadini romani nelle colonie latine:

atque ego hanc adulescentulus causam cum agerem contra hominem disertissimum nostrae civitatis, C. Cottam, probavi. Cum Arretinae mulieris libertatem defendarem et Cotta decemviris religionem iniecisset non posse nostrum sacramentum iustum iudicari, quo Arretinis adempta civitas esset, et ego vehementius contendissem civitatem adimi non posse, decemviri prima actione non iudicaverunt; postea re quaesita et deliberata sacramentum nostrum iustum iudicaverunt. Atque hoc et contra dicente Cotta et Sulla vivo iudicatum est. Iam vero in ceteris rebus ut omnes qui in eadem causa sunt et lege agant et suum ius persequantur, et omni iure civili sine cuiusquam aut magistratus aut iudicis aut periti hominis aut imperiti dubitatione utantur, quid ego commemorem? Dubium esse nemini vestrum certo scio. Quaeri hoc solere me non praeterit – ut ex me ea quae tibi in mentem non veniunt audias – quem ad modum, si civitas adimi non possit, in colonias Latinas saepe nostri cives profecti sint. Aut sua voluntate aut legis multa profecti sunt; quam multam si sufferre voluissent, manere in civitate potuissent.

La questione sollevata da Cicerone nasce dal fatto che la cittadinanza romana non poteva essere tolta (*civitas adimi non potest*): come era possibile allora che i Romani si trasferissero nelle colonie latine, perdendo il loro *status civitatis*? La risposta di Cicerone è che lo facevano o di loro volontà o per sottrarsi ad una *multa*, che avrebbe loro permesso, qualora avessero voluto pagarla, di rimanere a Roma come cittadini.

Il passo della *pro Caecina* pone tre problemi: la natura della *legis multa* menzionata da Cicerone; il problema della perdita della *civitas Romana*; la possibilità di una deduzione coercitiva delle colonie (la *multa* poteva essere uno strumento di coercizione¹; Cicerone, *rep.* II 9,16, ne attribuisce quest'uso addirittura a Romolo: *multae dictione ovium et boum ... non vi et suppliciis coerce-*

¹ W. Hellebrand, ‘Multa’, in ‘RE’ Suppl. VI (1935), cc. 543–547.

bat)². Vale la pena di considerare questi problemi anche alla luce del fatto che la *pro Caecina*, se pure è uno dei testi “non tecnici” più ricchi di informazioni sul diritto romano, è tuttavia un testo di parte e quindi, come tale, non necessariamente attendibile in ogni suo punto³.

A questo proposito, occorre mettere subito in evidenza l’ambiguità di fondo delle affermazioni di Cicerone, e in particolare dell’espressione *aut sua voluntate aut legis multa profecti sunt*. Da un lato, infatti, interpretando il testo letteralmente dovremmo ammettere una contrapposizione (*aut... aut*) tra *voluntas* e *legis multa* e dovremmo quindi intendere quest’ultima come rientrante nell’ambito della *coercitio* (di ciò che appunto esclude l’esercizio della libera volontà del cittadino). Dall’altro, tutto il contesto in cui l’affermazione si inserisce (e in particolare l’affermazione secondo cui *civitas adimi non potest*) sembrerebbe appunto escludere implicazioni del genere e considerare comunque volontario l’abbandono di Roma e quindi la perdita della cittadinanza (il cittadino, per sottrarsi ad una *multa*, sceglie liberamente la *capitis deminutio*). A questa ambiguità si devono le differenti interpretazioni di questo passo che sono state fornite dai moderni: mentre il Mommsen riteneva che Cicerone qui si riferisca all’atto della deduzione delle colonie («reichen die Meldungen nicht aus, so wird die erforderliche Anzahl von Colonisten aus der Bürgerschaft ausgelöst und ihnen für den Weigerungsfall eine Busse auferlegt»)⁴, il Salmon ha invece riferito la notizia all’esercizio dello *ius exilii* («Cicero, *pro Caecina* 98, says that Roman citizens joined Latin colonies either of their own free will or to es-

² Cic. *leg.* III 3,6: *magistratus nec oboedientem et noxiū civem multa vinculis verberibusve coerceto*. La tradizione fornisce numerosi esempi di applicazione di questa norma, che risalirebbe, almeno secondo Dionigi (X 50,1–2) alla *lex Aeternia Tarpeia* del 454 vulg. (πρῶτον μὲν οὖν ἐπὶ τῆς λοχίτιδος ἐκκλησίας νόμου ἐκύρωσαν, ἵνα ταῖς ἀρχαῖς ἔξη πάσαις τοὺς ἀκοσμοῦντας ἢ παρανομοῦντας εἰς τὴν ἑαυτῶν ἔξουσίαν ζημιοῦν) (multa di un console contro un pretore: Liv. XLII 9,4; multa di un pontefice massimo contro un flamine: Cic. *Phil.* XI 8,18; Liv. XXXVII 51,3–5; multa di un magistrato contro un senatore: Cic. *Phil.* I 5,12; *de orat.* III 1,4; Plut. *Cat. min.* 37,6; Plin. *ep.* IV 29,2; Gell. XIV 7,10).

³ A. Boulanger, Cicéron. *Discours*. VII, Paris 1929, pp. 59–75; H. G. Hodge, Cicero. The Speeches. *Pro lege Manilia, pro Caecina, pro Cluentio, pro Rabirio perduellionis*. London–Cambridge (Mass.) 1959, pp. 86–90; G. Bellardi, Le orazioni di M. Tullio Cicerone, II. Torino 1981, pp. 15–16. I tre studiosi traducono *legis multa* rispettivamente con «peine légale», «penalty imposed by law» e «pena legalmente irrogata». Sulla *pro Caecina* in rapporto con la cultura giuridica dell’epoca ciceroniana cfr. B.W. Frier, Urban Praetors and Rural Violence: the Legal Background of Cicero’s *Pro Caecina*. TAPhA 113 (1983), pp. 221–241; *Id.*, The Rise of the Roman Jurists. Studies in Cicero’s *Pro Caecina*. Princeton, N. J., 1985. Sulla capziosità delle argomentazioni di Cicerone, G. Pugliese, Intorno al supposto divieto di modificare legislativamente il *ius civile*, in *Aa.Vv.*, Atti del congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto. Verona 27–28–29-IX-1948, ed. G. Moschetti, II. Milano 1951, pp. 69–75.

⁴ T. Mommsen, Römisches Staatsrecht, III.1. Leipzig 1887, p. 53; Pugliese, Intorno, p. 71 («multa comminata dalla legge di deduzione della colonia»).

cape a penalty imposed by law. By this, Cicero does not mean that Roman citizens were fined if they were told to join a Latin colony and refused to go, but that Roman citizens already threatened with a sentence for some other offence could escape it by joining a Latin colony and availing themselves of its *ius exilii*)⁵. Vedremo come in effetti ci siano elementi a favore di ambedue le interpretazioni e come l'ambiguità di Cicerone non sia, forse, casuale.

1. La *legis multa* e lo *ius exilii*

Il primo problema impone di chiarire il contesto preciso cui Cicerone allude e il significato dell'espressione *legis multa*, non altrimenti attestata. *Multa*, propriamente, indica una sanzione pecuniaria (originariamente calcolata in capi di bestiame, poi in denaro) ed è in tale accezione distinto dal più generico *poena*. In particolare, Ulpiano, nel terzo libro *ad legem Iuliam et Papiam* (D. 50,16,131,1) dice che *inter "multam" autem et "poenam" multum interest, cum poena generale sit nomen omnium delictorum coercitio, multa specialis peccati, cuius animadversio hodie pecuniaria est: poena autem non tantum pecuniaria, verum capitum et existimationis irrogari solet*⁶.

Non mancano però casi in cui *multa* è considerato l'equivalente di *poena*, anche se il problema è discusso: all'opinione di Labeone (D. 50,16,244), secondo cui *si qua poena est, multa est: si qua multa est, poena est*, si contrapponeva quella di Paolo (*ibid.*), secondo cui *utrumque eorum falsum est*⁷. Il signifi-

⁵ E.T. Salmon, Roman Colonization under the Republic. London 1969, p. 168. E cfr. G. Negri, Aspetti giuridici delle deduzioni coattive nella fondazione di colonie latine, in *Aa.Vv.*, Coercizione e mobilità umana nel mondo antico, ed. M. Sordi (Contributi dell'Istituto di storia antica. 21). Milano 1995, p. 158: «né credo che il contesto dell'orazione consenta di identificare la *legis multa* con una sanzione dei magistrati coloniarii comminata per il caso di rifiuto di partecipare alla deduzione».

⁶ Sotto la rubrica *De verborum significatione*. Così continua Ulpiano: *et multa quidem ex arbitrio eius venit, qui multam dicit: poena non irrogatur, nisi quae quaque lege vel quo alio iure specialiter huic delicto imposta est: quin immo multa ibi dicitur, ubi specialis poena non est imposta. Item multam is dicere potest, cui iudicatio data est: magistratus solos et praesides provinciarum posse multam dicere mandatis permisum est. Poenam autem unusquisque inrogare potest, cui huius criminis sive delicti executio competit.*

⁷ La spiegazione comprende sia un accenno alla *provocatio* (prevista in caso di *multa*, non in caso di *poena*), sia al fatto che l'entità della *poena* è preventivamente determinata, quella della *multa* è decisa dal giudice (*namque harum rerum dissimilitudo ex hoc quoque adparet, quod de poena provocatio non est: simul atque enim victus quis est eius maleficii, cuius poena est statuta, statim ea debetur. At multae provocatio est, nec ante debetur, quam aut non est provocatum aut provocatur victus est: nec aliter quam si is dixit, cui dicere licet. Ex hoc quoque earum rerum dissimilitudo apparere poterit, quia poenae certae singulorum peccatorum sunt, multae contra, quia*

cato generico è invece largamente attestato per il verbo *multare* (Cicerone conosce, ad esempio, l'espressione *morte multare*, in *II Verr.* I 5,14 e *Tusc.* I 22,50, ed *exilio multare*, proprio nella *pro Caecina* 34,100)⁸. La tradizione conosce leggi sulla determinazione delle *multae* già nel primo secolo della repubblica: la *lex Valeria de multae dictione* (509 vulg.: la sua storicità è ovviamente più che dubbia⁹), la *lex Aternia Tarpeia de multa et sacramento* (454 vulg.), la *lex Menenia Sestia de multa et sacramento* (452 vulg.)¹⁰ e la *lex Iulia Papiria de multarum aestimatione* (430 vulg.).

Come accennavo sopra, c'è chi ha pensato che la *legis multa* vada qui intesa come un provvedimento nei confronti di chi rifiutasse l'iscrizione ad una colonia latina e chi invece ritiene che si tratti di una pena pecuniaria inflitta, a qualsiasi titolo, ad un cittadino romano, che se ne può sottrarre appunto esercitando il suo *ius exilii* in una colonia latina. A questo riguardo dobbiamo considerare un episodio molto famoso, quello dell'esilio di Marco Furio Camillo ad Ardea, all'inizio del IV secolo a.C., che Livio (V 32,7–9) descrive così:

*M. Furium ab urbe amovere. Qui die dicta ab L. Apuleio tribuno plebis propter praedam Veientanam, filio quoque adulescente per idem tempus orbatus, cum accitis domum tribulibus clientibusque, quae magna pars plebis erat, percontatus animos eorum responsum tulisset se conlaturos quanti damnatus esset, absolvere eum non posse, in exsilium abiit, precatus ab dis immortibus si innoxio sibi ea iniuria fieret, primo quoque tempore desiderium sui civitati ingratae facerent. Absens quindecim milibus gravis aeris damnatur*¹¹.

eius iudicis potestas est, quantum dicat, nisi cum lege est constitutum quantum dicat). Il riferimento all'istituto della provocatio sembra chiaramente riferirsi al regime della cognitio extra ordinem e quindi non ci interessa in questo caso. Più interessante per noi è l'affermazione finale (nisi cum lege est constitutum quantum dicat), che sembra molto vicina al concetto ciceroniano di legis multa.

⁸ Citato *infra*, in questo stesso paragrafo.

⁹ Hellebrand, *Multa*, c. 544; D. Flach, Die Gesetze der frühen römischen Republik. Darmstadt 1994, pp. 98–103. Di questa presunta legge sulla multa parla Plutarco (*Publ.* 11,4): ὁ δὲ γραφεὶς κατὰ τῶν ἀπειθούντων τοῖς ὑπάτοις οὐχ ἥττον ἔδοξε δημοτικὸς εἶναι καὶ πρὸς τῶν πολλῶν μᾶλλον ἢ δυνατῶν γεγράφθαι. ζημίαν γὰρ ἀπειθείας ἔταξε βοῶν πέντε καὶ δυεῖν προβάτων ἀξίαν.

¹⁰ Sulle "due" leggi (probabile duplice) cfr. J. Gagé, La lex Aternia, l'estimation des amendes (*multae*) et le fonctionnement de la commission décemvirale de 451–449 av. J.-C. AC 47 (1978), pp. 70–95.

¹¹ R.M. Ogilvie, A Commentary on Livy. Books 1–5. Oxford 1965, pp. 698–699: «The trial of Camillus has suffered from much tendentious distortion and the version given by L. represents one of the latest stages of that process ».

Ardea era una colonia latina¹² e il trasferimento di Camillo avrebbe quindi implicato la perdita della cittadinanza romana e l'acquisizione del nuovo *status civitatis*. E in effetti, nel discorso che Livio gli attribuisce subito dopo l'attacco gallico a Roma, Camillo si rivolge agli Ardeati chiamandoli *veteres amici, novi etiam cives mei* (V 44,1); pur senza, ovviamente, attribuire valore storico al discorso di Camillo così come la nostra fonte lo riporta, l'accenno ad un nuovo *status civitatis* acquisito col trasferimento ad Ardea sembra del tutto pertinente. Ed è del resto confermato da quanto scrive Cassio Dione (frg. 25,7), accennando al ritorno di Camillo a Roma: Κάμιλλος παρακαλούμενος τὴν ἡγεμονίαν ἐγχειρισθῆναι οὐχ ὑπήκουσεν, ὅτι φεύγων τε ἦν καὶ οὐκ ἔμελλε κατὰ τὰ πάτρια αύτὴν λήψεσθαι¹³.

La vicenda di Camillo è variamente ricostruita dalle altre fonti¹⁴, con particolari che ricordano troppo da vicino le vicende dell'epoca graccana e post-graccana per non essere sospetti¹⁵. In particolare, si distingue una versione, probabilmente quella più antica¹⁶, che parla di un processo per *peculatus* intentato dal questore, una seconda in cui sono i tribuni ad accusare Camillo di fronte al popolo e una terza, incentrata sull'accusa del trionfo su cavalli bianchi. Le fonti sono sostanzialmente concordi su due punti: sul fatto che il processo implicò la condanna di Camillo ad una *multa* (in particolare Dion. Hal.

¹² La deduzione è posta nel 435 a.C. da Diod. XII 34,5; nel 442 vulg. da Liv. IV 11. Sul suo carattere di colonia federale cfr. Hülsen, ‘Ardea’, 2, in “RE” II (1896), c. 612; Kornemann, ‘Coloniae’, in “RE” IV (1901), c. 514; G. Crifò, Ricerche sull’«exilium» nel periodo repubblicano, I. Milano 1961, p. 195. Sul probabile *status* delle colonie di epoca arcaica (che la tradizione spesso definisce “romane”, ma che furono colonie della lega latina), cfr. *infra* § 4 e nn. 76–77. Secondo Ogilvie (A Commentary, p. 728), «The allusion to *novi cives* in 44.1 disregards the fact that, on L.’s own evidence, Ardea was a Roman colony»; a me pare, al contrario, che proprio l’impiego del termine *novi cives* sia uno degli indizi che spingono ad escludere che Ardea fosse una colonia romana. Cfr., a questo riguardo, A.N. Sherwin-White, The Roman Citizenship. Oxford 1973², p. 34.

¹³ Si noti che Dione sembra utilizzare, e non solo per il periodo arcaico di Roma, fonti alternative alla vulgata, talvolta anche più attendibili. Cfr. ad esempio J.M. Libourel, An Unusual Annalistic Source Used by Dio Cassius. AJPh 95 (1974), pp. 383–393. Peraltra, un’indagine sistematica sulle fonti del Dione “arcaico”, già auspicata da F. Millar (A Study of Cassius Dio. Oxford 1964, p. 3) e più recentemente da T.J. Cornell (The Beginnings of Rome. Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars (c. 1000–264 B.C.). London–New York 1995, p. 403) attende ancora di essere compiuta.

¹⁴ L’elenco completo delle fonti si trova in Münzer, ‘Furius’, 44, in “RE” VII (1912), cc. 330–331.

¹⁵ E. Gabba, rec. a Crifò, Ricerche. BIDR 65 (1962), p. 329; M. Sordi, Sulla cronologia liviana del V secolo, in Scritti di storia romana. Milano 2002, pp. 113–114 (già Helikon 5 [1965] pp. 3–44).

¹⁶ Münzer, ‘Furius’, cc. 330–331; K. Latte, The Origin of the Roman Quaestorship. TAPhA 67 (1936), p. 27; Ogilvie, A Commentary, p. 698; L. Piccirilli, in Plutarco. *Le vite di Temistocle e di Camillo*, edd. C. Caren–M. Manfredini–L. Piccirilli. Milano 1983, p. 313; R. Feig Vishna, The Carvili Maximi of the Republic. Athenaeum 84 (1996), pp. 435–436.

XIII 5,1–2; Val. Max. V 3,2a; Plut. *Cam.* 12,3–13,1; App. *Ital.* 8,4–5; Dio Cass. frg. 24,6; 25,7; Aug. *Civ. Dei* II 17)¹⁷ e sull'esilio ad Ardea¹⁸.

¹⁷ Dion. Hal. XIII 5,1–2: μετ' οὐ πολὺ δὲ οἱ δήμαρχοι Καμίλλῳ φθονήσαντες ἐκκλησίαν κατ' αὐτοῦ συνήγαγον καὶ ἔζημίωσαν αὐτὸν δέκα μυριάσιν ἀσσαρίων, οὐκ ἀγνοοῦντες, ὅτι πολλοστόν τι μέρος ὁ βίος ἦν αὐτῷ τοῦ κατακρίματος, ἀλλ᾽ ίν' ἀπαχθεὶς εἰς τὸ δεσμωτήριον ὑπὸ τῶν δημάρχων ἀσχημονῆσῃ ὁ τούς ἐπιφανεστάτους κατορθώσας πολέμους. Τὸ μὲν οὖν ἀργύριον οἱ πελάται τε καὶ συγγενεῖς αὐτοῦ συνεισενέγκαντες ἐκ τῶν ιδίων χρημάτων ἀπέδοσαν, ὡστε μηδεμιᾶς πειραθῆναι ὕβρεως, ὃ δ' ἀνήρ ἀφόρητον ἡγούμενος τὸν προπηλακισμὸν ἐκχωρεῖν ἔγνω τῆς πόλεως ... εἰς πόλιν Ἀρδέαν ὥχετο. Val. Max. V 3,2a: *a L. enim Appuleio tribuno plebis tamquam peculator Veientanae praedae reus factus duris atque, ut ita dicam, ferreis sententiis in exilium missus est ... At, inquit, aerario abesse tribunus plebis querebatur quindecim milia aeris: tanti namque poena finita est. Indignam summam propter quam populus Romanus tali principe careret;* Plut. *Cam.* 12,3–13,1: ἐπεὶ δ' οἱ φίλοι βουλευεσάμενοι καὶ διαλεχέντες αὐτοῖς ἀπεκρίναντο, πρὸς μὲν τὴν κρίσιν αὐτῷ μηδὲν οἰεσθαι βοηθήσειν, τὴν δὲ ζημίαν ὄφλοντι συνεκτείσειν, οὐκ ἀνασχόμενος ἔγνω μεταστῆναι καὶ φυγεῖν ἐκ τῆς πόλεως πρὸς ὄργην... ἐκεῖνος μὲν οὖν ὡσπερ ὁ Ἀχιλλεὺς ἀρὰς θέμενος ἐπὶ τοὺς πολίτας καὶ μεταστὰς ὥφλε τὴν δίκην ἐρήμην, τίμημα μυρίων καὶ πεντακισχιλίων ἀσσαρίων ἔχουσαν. App. *Ital.* 8,4–5: ὃ δῆμος ἐκ πολλοῦ τὸν ἄνδρα ἀποστρεφόμενος ἔζημίωσε πεντήκοντα μυριάσιν, οὐκ ἐπικλασθεὶς οὐδ' ὅτι πρὸ τῆς δίκης αὐτῷ παῖς ἐτεθνήκει. Τὰ μὲν οὖν χρήματα οἱ φίλοι συνεισήνεγκαν, ἵνα μὴ ὕβρισθείη τὸ σῶμα τοῦ Καμίλλου· αὐτὸς δὲ βαρυθυμῶν ἐς τὴν Ἀρδεατῶν πόλιν μετάκησεν. Dio Cass. frg. 24,6: οὕτω γάρ αὐτὸν οὐ τὸ πλῆθος μόνον, οὐδ' ὅσοι φιλοτιμίαν τινὰ πρὸς τὴν ἀξίωσιν αὐτοῦ εἶχον, ἀλλὰ καὶ οἱ πάνυ φίλοι συγγενεῖς τε αὐτῷ ὄντες ἐβάσκαινον, ὡστε μηδ' ἀποκρύπτεσθαι· δεομένου γάρ αὐτοῦ τῶν μὲν καὶ συναγωνίσασθαι οἱ, τῶν δὲ τὴν γε ἀπολύτουσαν θέσθαι, ... [lacuna: essi gli rifiutarono il voto favorevole] ἀλόντι δ' αὐτῷ χρημάτων τε τιμῆσειν καὶ τὴν καταδίκην συνεκτίσειν ὑπέσχοντο. Διὰ μὲν δὴ ταῦτα εὐχήν τε ὑπ' ὄργης ἐποιήσατο χρείαν αὐτοῦ τὴν πόλιν σχεῖν καὶ πρὸς τὸν Ρουτούλους πρὶν κατηγορηθῆναι μετέστη. Aug. *civ.* II 17: *insolentia tribunorum plebis reus factus est tamque ingratam sensit quam liberaverat civitatem, ut de sua damnatione certissimus in exilium sponte discederet et decem milia aeris absens etiam damnaretur.*

¹⁸ Crifò (Ricerche) esclude che, nel caso di Camillo, si possa parlare di esilio nel senso tecnico del termine. Lo studioso (p. 201, n. 34) nega tra l'altro l'attendibilità della testimonianza di Dione frg. 24,8 (citata sopra) che è invece a mio avviso importante. Il Crifò nega, in particolare, l'acquisizione, da parte di Camillo, della cittadinanza di Ardea (che il passo di Dione invece confermerebbe). Non trascura il problema posto dal passo di Livio citato sopra (*veteres amici, novi cives mei*), ma lo spiega diversamente: «E' possibile ipotizzare spiegazioni d'ordine psicologico in contrario; ma è sufficiente, per negare una cittadinanza ardeate di Camillo, richiamare il tipo di rapporto che univa Ardea a Roma. E' istruttivo anche osservare che il Mommsen, ricordando che Ardea era divenuta colonia latina nel 442 a.C., costruisce il fatto che Camillo andasse ivi in esilio come estensione ad Ardea dell'*'ius exilii* esistente nell'ambito del Lazio. Orbene, la frase di Livio (*amici, cives*) può bene indicare l'evoluzione dei rapporti tra Roma ed Ardea, dapprima nell'ambito del *foedus Cassianum*, poi in quello della latinità coloniaria: altrimenti, se cioè *cives mei* volesse dire "concittadini", *amici veteres* dovrebbe significare un richiamo ad un precedente rapporto di amicizia tra Camillo e gli Ardeati, del quale non c'è traccia». A me pare che il ricorso all'*argumentum ex silentio*, particolarmente rischioso a questo livello "alto" della tradizione, provochi in realtà più problemi di quanti non ne risolva. D'altra parte il Crifò ipotizza, a mio avviso

Due delle nostre fonti, Dionigi ed Appiano, sostengono che la *multa* fu pagata, dagli amici di Camillo (ed usano quasi le stesse parole: Dionigi – τὸ μὲν οὖν ἀργύριον οἱ πελάται τε καὶ συγγενεῖς αὐτοῦ συνεισενέγκαντες ἐκ τῶν ιδίων χρημάτων ἀπέδοσαν, ὡστε μηδεμιᾶς πειραθῆναι ὑβρεως / Appiano – τὰ μὲν οὖν χρήματα οἱ φίλοι συνεισήνεγκαν, ἵνα μὴ ὑβρισθείη τὸ σῶμα τοῦ Καμίλλου). Ma le fonti che parlano dell'avvenuto pagamento da un lato insistono sull'idea che l'esilio volontario di Camillo obbedisse esclusivamente ad esigenze di dignità personale¹⁹, dall'altro ignorano che il trasferimento ad Ardea implicava il mutamento di cittadinanza. E soprattutto, queste fonti dicono che la condanna fu pronunciata *prima* della partenza di Camillo per l'esilio (diversamente, ad esempio, da Livio e da Dione). E del resto, il pagamento ad opera degli amici sembra una variante rispetto alla meno idealizzante versione nota appunto a Livio e a Dione, secondo cui Camillo chiese l'aiuto degli amici, e questi rifiutarono di assisterlo col loro voto, ma si offrirono di pagare al suo posto²⁰. In questa versione, il trasferimento ad Ardea implica l'acquisizione del nuovo *status civitatis* da parte di Camillo ed esclude qualsiasi forma di *coercitio* nei suoi confronti e quindi l'impossibilità di procedere alla riscossione della *multa*.

A questo punto mi sembra interessante un confronto tra le fonti su Camillo e il passo di Cicerone da cui siamo partiti. La frase di Cicerone relativa ai *cives profecti in colonias Latinas* potrebbe in effetti alludere all'esercizio dello *ius exilii*²¹: il caso di Camillo sembra adattarsi perfettamente alle parole di Cicerone, a prescindere naturalmente dalle varianti presenti nella tradizione e dal problema, che va sempre tenuto presente, dell'impiego di fonti annalistiche tarde per la ricostruzione di avvenimenti così arcaici. Ma ciò che a noi interessa, qui, non è tanto la ricostruzione di ciò che effettivamente accadde a Camillo, quanto il modo con cui Cicerone poteva ricostruire, ai suoi tempi, quell'episodio (e altri analoghi): e sappiamo che Cicerone considerava Camillo come un *exul* a tutti gli effetti (*dom.* 32,86).

E d'altra parte, parlando di *ius exilii*, la menzione delle colonie latine da parte di Cicerone non sembra affatto casuale. Non mi nascondo naturalmente che il problema dello *ius exilii* nelle colonie latine è controverso, poiché è sempre rischioso riferire all'età più arcaica norme giuridiche ben attestate solo per

con ragione, l'applicazione del caso di Camillo alle affermazioni di Cicerone sul trasferimento nelle colonie latine: ne nega però il valore (pp. 205–206).

¹⁹ E questa è in sostanza l'opinione di Crifò, Ricerche, pp. 198–207.

²⁰ Che la *multa* sia stata pagata è ammesso da Crifò (Ricerche, pp. 199, 206, che cita al riguardo il solo Appiano) e da Piccirilli (Plutarco, p. 315, che cita Dionigi e Livio; ma quest'ultimo afferma che Camillo fu *condannato*, senza accennare all'*esecuzione* della condanna).

²¹ Cfr. Kleinfeller, ‘Exilium’, in “RE” VI (1909), c. 1683.

la tarda repubblica²². Tuttavia nella tradizione non mancano attestazioni dell'esilio di cittadini romani in città dove vigeva lo *ius Latii*. Ovidio, per esempio, dice che Tibur nell'età arcaica era *exsulibus tellus ultima* (*Pont.* I 3,82). Nella prima deca di Livio sono menzionati, per esempio, i casi di Marco Volscio Fitore, esule a Lanuvio (III 29,6 – *damnatus Lanuvium in exsiliu abit*: non si specifica la condanna, che comunque sembrerebbe anteriore alla partenza²³); di Marco Claudio a Tibur (III 58,10 – fu condannato a morte ma *ipso remittente Verginio ultimam poenam dimissus Tibur exsulatum abiit*); e il caso di Camillo ad Ardea²⁴. E in età più recente, tra il III e il II secolo a.C., le colonie latine non sono soltanto luogo d'esilio dei cittadini romani, ma anche il luogo di soggiorno obbligato per prigionieri e ostaggi di varia provenienza, inviati in genere in città del Lazio e nelle colonie latine per esservi custoditi (Sifase ad Alba e a Tibur; ostaggi cartaginesi a Fregellae, Norba, Signia, Ferentino²⁵, Setia; Perseo ad Alba; Genzio a Spoletum, almeno in un primo tempo; Bitis a Carseoli; Bituito ad Alba; Oxynta, figlio di Giugurta, a Venusia). Nella metà del II secolo a.C., Polibio (VI 14,7–8)²⁶ attesta che Tibur e Praeneste (oltre che Napoli) erano le mete preferite dei cittadini romani che si recavano in esilio per sfuggire alla condanna a morte²⁷. Tra II e I secolo le colonie latine perdono questo ruolo

²² Cfr., in relazione allo *ius migrandi* nelle città latine, U. Laffi, Sull'esegesi di alcuni passi di Livio relativi ai rapporti tra Roma e gli alleati latini e italici nel primo quarto del II sec. a.C., in Studi di storia romana e di diritto. Roma 2001, p. 55 (già in *Aa. Vv.*, Pro poplo Ariminese. Atti del convegno internazionale «Rimini antica. Una respublica fra terra e mare», Rimini, ottobre 1993, edd. A. Calbi–G. Susini. Faenza 1995, pp. 43–77).

²³ Falso testimone, avrebbe dovuto essere condannato alla *deiectio e saxo Tarpeio*. Il caso presenta, comunque, delle anomalie (cfr. Crifò, Ricerche, pp. 142–143).

²⁴ Potrebbe aggiungersi il caso dei *triumviri coloniae deducendae* esuli (?) ad Ardea (Liv. IV 11,5–6), anch'esso problematico (cfr. Crifò, Ricerche, pp. 194–197).

²⁵ Non risulta attestato, per Ferentino, lo *status* di colonia latina. Tuttavia la testimonianza di Liv. XXXV 42,5 (*novum ius eo anno a Ferentinatibus temptatum, ut Latini, qui in coloniam Romanam nomina deditissim, cives Romani essent*) lascia supporre che «essi, profitando di varie circostanze e della loro affinità coi Latini si fossero con qualche espediente latinizzati, magari passando per le vicine colonie latine» (G. Tibiletti, Ricerche di storia agraria romana. Athenaicum n.s. 28 (1950), p. 215).

²⁶ Τοῖς γὰρ θανάτου κρινομένοις, ἐπὰν καταδικάζωνται, δίδωσι τὴν ἔξουσίαν τὸ παρ’ αὐτοῖς ἔθος ἀπαλλάττεσθαι φανερῶς, κἄν ἔτι μία λείπηται φυλὴ τῶν ἐπικυρουσῶν τὴν κρίσιν ἀψηφοφόρητος, ἐκούσιον ἔαυτοῦ καταγγόντα φυγαδείσαν. ἔστι δ’ ἀσφάλεια τοῖς φεύγουσιν ἐν τῇ Νεαπολίτων καὶ Πραινεστίνων, ἔτι δὲ Τιβουρίνων πόλει, καὶ ταῖς ἄλλαις, πρὸς ᾧ ἔχουσιν ὅρκια. Cfr. F.W. Walbank, A Historical Commentary on Polybius, I. 1957, p. 683.

²⁷ Livio racconta che nel 167 i Romani decisero di inviare Genzio e i suoi famigliari *in custodia* nella colonia latina di Spoletum, ma *recusantibus Spoletinis* lo “dirottarono” a Iguvium (XLV 43,9). Forse la menzione di Napoli (accanto a Tibur e a Praeneste) in Polibio e quella di Iguvium (accanto a Spoletum) in Livio sono i primi segni del mutamento in corso verso la metà del II secolo: le colonie latine stanno perdendo il loro ruolo di luogo d'esilio per eccellenza, ereditato dal

preminente (cfr. a questo riguardo anche la *pro Balbo* (11,28), che cita Nuceria, Tarragona, Smirne) e i luoghi d'esilio (o di soggiorno obbligato) sono i più diversi, quanto a *status*²⁸.

Lo stesso Cicerone fornisce a mio avviso una conferma a questa interpretazione quando, in un altro passo della *pro Caecina* immediatamente successivo a quello considerato all'inizio (34,100), parla proprio dell'esilio²⁹:

exsilium enim non supplicium est, sed perfugium portusque supplici. Nam quia volunt poenam aliquam subterfugere aut calamitatem, eo solum vertunt, hoc est sedem ac locum mutant. Itaque nulla in lege nostra reperietur, ut apud ceteras civitates, maleficium ullum exsilio esse multatum; sed cum homines vincula, neces ignominiasque vitant, quae sunt legibus constitutae, configiunt quasi ad aram in exsilium. Qui si in civitate legis vim subire vellent, non prius civitatem quam vitam amitterent; quia nolunt, non adimitur eis civitas, sed ab eis relinquitur atque deponitur. Nam, cum ex nostro iure duarum civitatum nemo esse possit, tum amittitur haec civitas denique, cum is qui profugit receptus est in exsilium, hoc est in aliam civitatem.

L'espressione *si in civitate legis vim subire vellent, non prius civitatem quam vitam amitterent* è quasi un calco dell'espressione *quam multam si sufferre voluerint, tum manere in civitate potuissent* (e lo stesso *legis vim* richiama *legis multam*). A dire il vero sembrerebbe trattarsi di un caso diverso, perché la nostra fonte parla di una condanna a morte: ma la condanna a morte è evidentemente un caso limite, che non esclude il ricorso all'esilio per evitare *poenam aliquam*. Ed è evidente che, al di là della distinzione fra *multa* e *poena*, nota come abbiamo visto ai giuristi ma comunque controversa, il principio di fondo rimane lo stesso: la perdita della cittadinanza può essere una scelta volontaria per sottrarsi alla *legis vis* o ad una *legis multa*³⁰.

più arcaico uso dell'esilio *trans Tiberim*, anch'esso abbandonato gradualmente e attestato per l'ultima volta nel senatoconsulto del 211 relativo ai Capuani (Liv. XXVI 34,7; cfr. *infra*). Cfr. G. Urso, *Trans Tiberim. InvLuc 18–19 (1996–1997)*, p. 288, n. 5.

²⁸ Cfr. *Kleinfeller*, *Exilium*, c. 1683.

²⁹ Dopo l'accenno alla *legis multa* Cicerone procede ad enumerare altri casi di possibile *amissio civitatis* (34, 98–99): cittadini consegnati dallo stato al nemico, venduti dal proprio *pater familias*, venduti dallo stato perché renitenti alla leva o alle operazioni di censore. Segue la menzione dell'esilio, che alcuni studiosi ritengono essere l'ultimo caso della enumerazione di Cicerone (*W.V. Harris*, *Rome in Etruria and Umbria*. Oxford 1971, p. 278; *Frier*, *The Rise*, p. 100): ma in realtà il riferimento all'esilio è distinto dalla precedente enumerazione, come rivelano chiaramente le frasi che lo introducono: *quod si maxime hisce rebus adimi libertas aut civitas potest, non intellegunt qui haec commemorant, si per has rationes maiores adimi posse voluerint, alio modo noluisse? Nam, ut haec ex iure civili proferunt, sic adferant velim quibus lege aut rogatione civitas aut libertas erepta sit. Nam quod ad exsilium attinet, perspicue intellegi potest, quale sit. Exsilium enim...*

³⁰ L'esercizio dello *ius exilii* non era unicamente destinato ai cittadini condannati alla pena di morte, per i quali veniva pronunciata l'*interdictio aqua et igni*, come sembra credere V. Arangio Ruiz, *Storia del diritto romano*. Napoli 1957⁷, pp. 81, 172, 177. Esso era viceversa una possibilità

Tutto il passo può essere accostato a quanto Cicerone afferma poco prima: l'accenno al trasferimento in colonie latine per sottrarsi ad una *legis multa* può ben essere un caso particolare di esercizio dello *ius exilii*, su cui ora Cicerone si sofferma più ampiamente, e sembrerebbe trovare la sua esemplificazione nell'episodio di Camillo³¹ (oltre che, naturalmente, in altri casi analoghi), dove l'esilio, con la conseguente perdita della cittadinanza, appare del tutto volontario. Sembra cioè che la *legis multa* cui allude Cicerone non vada necessariamente intesa come un provvedimento dei magistrati responsabili della deduzione di una colonna: non perché la possibilità di una deduzione coattiva vada esclusa (questo è un altro problema, come vedremo), ma perché la notizia non sarebbe riconducibile esclusivamente al momento della deduzione coloniaria. Questa *legis multa* sarebbe una pena (propriamente, pecuniaria; ma casi diversi non vanno a quanto sembra esclusi) inflitta in un processo pubblico ad un cittadino romano, che può sottrarsene appunto rinunciando, con l'esilio, al diritto di cittadinanza.

D'altra parte anche in questo passo c'è un'affermazione che suscita qualche perplessità e sulla quale dobbiamo soffermarci brevemente: *nulla in lege nostra reperietur ... maleficium ullum exilio esse multatum*. Se tale affermazione può essere accolta, nel senso che lo *ius exilii* era un diritto, non una pena³², pure sono attestati casi di trasferimento forzato di *gruppi* di *cives Romani* (non residenti a Roma, ma pur sempre cittadini), generalmente accusati di tradimento. Casi del genere sono attestati nei primi secoli della repubblica, e sembrano riprendere l'antica norma etrusca secondo la quale i *periuri* dovevano essere *extorres*, cioè "privati della terra"³³. E sarà anche un fatto leggendario, ma è curioso osservare che una delle prime leggi della repubblica, secondo la tradizione, fu una *lex Iunia de gente Tarquinia in exilium releganda* (Liv. II 2,11: *Brutus ex senatus consulto ad populum tulit ut omnes Tarquiniae gentis exsules es-*

offerta al cittadino accusato di un qualsiasi *crimen* (così, giustamente, A. Guarino, Storia del diritto romano. Napoli 1969, 4a ed., p. 185). Lo dimostra a mio parere anche questo passo di Cicerone, secondo cui l'*exilium* è destinato a coloro che vogliono *poenam aliquam subterfugere aut calamitatem* (non quindi solo la condanna a morte) ed evitare *vincula, neces ignominiasque* (una terna che ricorda il *multa vinculis verberibus* di leg. III 3,6, citato *supra*, n. 2). Dato il contesto, la successiva espressione *vitam amitterent* non appare significativa.

³¹ Il ritorno di Camillo a Roma è stato considerato come un esempio della pratica del *postliminium*, corollario dello *ius exilii* (Liv. V 46,10–11; Sherwin-White, The Roman Citizenship, p. 35).

³² Nella stessa direzione di Cicerone sembrerebbero andare due affermazioni attribuite a Cesare da Sallustio (*Cat.* 51,22): *at aliae leges item condemnatis civibus non animam eripi, sed exilium permitti iubent;* 51,40: *tum lex Porcia aliaeque leges paratae sunt, quibus legibus exilium damnatis permissum est.* Qui non si parla di condanna all'esilio, ma dell'esilio come alternativa all'esecuzione di una condanna.

³³ Cfr. in particolare Urso, Trans Tiberim, pp. 285–295; Id., La deportazione dei Capuani nel 211 a.C., in *Aa.Vv.*, Coercizione, pp. 161–176.

sent). A mio avviso è probabile che le affermazioni di Cicerone siano attendibili se riferite ad epoca recente, ma probabilmente non lo sono se vengono riferite all'età arcaica³⁴. E comunque tali affermazioni non possono essere accettate senza discussione.

2. La perdita della cittadinanza romana

Queste considerazioni non esauriscono certo i problemi sollevati dal testo da cui siamo partiti. Anzitutto dobbiamo interrogarci sulla fondatezza dell'affermazione di Cicerone riguardante la perdita della cittadinanza, secondo cui *civitas adimi non potest* (*Caec.* 33,97). Questa affermazione è ribadita da Cicero in diverse occasioni, e in particolare nella *de Domo sua* e nella *pro Balbo*.

Questo è il passo della *de Domo* (29,77–30,80):

*quia ius a maioribus nostris, qui non ficte et fallaciter populares sed vere et sapienter fuerunt, ita comparatum est ut civis Romanus libertatem nemo possit invitus amittere. Quin etiam si decemviri sacramentum in libertatem iniustum iudicassent, tamen, quotienscumque vellet quis, hoc in genere solo rem iudicatam referri posse voluerunt; civitatem vero nemo umquam ullo populi iusu amittet invitus. Qui cives Romani in colonias Latinas proficiscebant fieri non poterant Latinii, nisi erant autores facti nomenque dederant: qui erant rerum capitalium condemnati non prius hanc civitatem amittebant quam erant in eam recepit, quo vertendi, hoc est mutandi soli causa venerant. Id autem ut esset faciundum, non ademptione civitatis, sed tecti et aquae et ignis interdictione faciebant*³⁵. *Populus Romanus L. Sulla dictatore serente comitiis centuriatis municipiis civitatem ademit: ademit eisdem agros. De agris ratum est; fuit enim populi potestas; de civitate ne tam diu quidem valuit quam diu illa Sullani temporis arma valuerunt.*

Ma soprattutto sono interessanti per noi alcuni passi della *pro Balbo*, che escludono sia la perdita non volontaria della cittadinanza, sia la possibilità di godere di una doppia cittadinanza:

11,27–12,29: *tum vero ius omne noster iste magister mutandae civitatis ignorat, quod est, iudices, non solum in legibus publicis positum, sed etiam in privatorum voluntate. Iure enim nostro neque mutare civitatem quisquam invitus potest, neque si velit mutare non potest, modo adsci-*

³⁴ Osserva Sherwin-White, The Roman Citizenship, p. 35: «Down to the Age of Cicero *exilium* remained a voluntary act, and was only incidentally associated with the removal of political offenders from the state». Lo studioso, quindi, ammette che casi del genere esistevano, anche se, a suo parere, restano piuttosto rari.

³⁵ Cfr. Gaius inst. I 34,128: *cum autem is, cui ob aliquod maleficium ex lege Cornelia aqua et igni interdicatur, civitatem Romanam amittat, sequitur, ut quia eo modo ex numero civium Romanorum tollitur, proinde ac mortuo eo desinant liberi in potestate eius esse;* I 44,161: *minor sive media est capitum diminutio, cum civitas amittitur, libertas retinetur; quod accidit ei, cui aqua et igni interdictum fuerit.*

scatur ab ea civitate cuius esse se civitatis velit: ut, si Gaditani sciverint nominatim de aliquo civi Romano ut sit is civis Gaditanus, magna potestas sit nostro civi mutandae civitatis, nec foedere impediatur quo minus ex cive Romano civis Gaditanus possit esse. Duarum civitatum civis noster esse iure civili nemo potest; non esse huius civitatis qui se alii civitati dicarit potest. Neque solum dicatione, quod in calamitate clarissimis viris Q. Maximo, C. Laenati, Q. Philippo Nuceriae, C. Catoni Tarracone, Q. Caepioni, P. Rutilio Zmyrnae vidimus accidisse, ut earum civitatum fierent cives, cum hanc ante amittere non potuissent quam hoc solum civitatis mutatione vertissent, sed etiam postliminio potest civitatis fieri mutatio. Neque enim sine causa de Cn. Publicio Menandro, libertino homine, quem apud maiores legati nostri in Graeciam proficiscentes interpretem secum habere voluerunt, ad populum latum est ut is Publicius, si domum revenisset et inde Romam redisset, ne minus civis esset. Multi etiam superiore memoria cives Romani sua voluntate, indemnati et incolumes, his rebus relicts alias se in civitates contulerunt. Quod si civi Romano licet esse Gaditanum sive exsilio sive postliminio sive relectione huius civitatis – ut iam ad foedus veniam, quod ad causam nihil pertinet: de civitatis enim iure, non de foederibus disceptamus, – quid est quam ob rem civi Gaditano in hanc civitatem venire non liceat?

13,31: *o iura praeclara atque divinitus iam inde a principio Romani nominis a maioribus nostris comparata, ne quis nostrum plus quam unius civitatis esse possit* – dissimilitudo enim civitatum varietatem iuris habeat necesse est, – *ne quis invitus civitate mutetur neve in civitate maneat invitus!*

Le reiterate affermazioni di Cicerone sembrerebbero lasciare poco spazio ai dubbi, ma in realtà è già stato osservato che quello di Cicerone è evidentemente il punto di vista di un autore che scrive dopo la guerra sociale, quando tutti gli Italici hanno ricevuto la cittadinanza romana e quando il problema non è evidentemente più avvertito. Cicerone da un lato sorvola sul fatto che nel II secolo la cittadinanza romana era stata più volte richiesta dagli Italici, senza risultato (anche se non mancano casi opposti di rifiuto della cittadinanza, che inducono a considerare con cautela il problema e ad evitare generalizzazioni)³⁶; dall'altro non considera, per risalire ad un'età più arcaica, che la procedura di concessione della *civitas sine suffragio* avvenne spesso (seppure non all'inizio) come conseguenza di una vittoria militare, il che implica evidentemente che i destinatari della concessione (che perdevano il loro *status civitatis* originario!) erano, con buona pace di Cicerone, *invitti*³⁷. Emblematico, in tal senso, è il caso di Anagni riferito da Livio (IX 43,24) sotto il 306 vulg.: *Anagninis quique arma*

³⁶ Rassegna di esempi in G. Luraschi, La questione della cittadinanza nell'ultimo secolo della repubblica, in *Aa.Vv.*, Res publica e princeps. Vicende politiche, mutamenti istituzionali e ordinamento giuridico da Cesare ad Adriano. Atti del convegno internazionale di diritto romano. Copanello 25–27 maggio 1994, ed. F. Milazzo, Napoli 1996, pp. 40–41. Il Luraschi peraltro ritiene che un atteggiamento ben diverso, da parte degli alleati, sia maturato in epoca graccana e post-graccana (*ibid.* pp. 46–49, con bibliografia).

³⁷ E. Frézouls, Rome et les Latins dans les premières décennies du IIe siècle av. J.-C. Ktema 6 (1981), p. 115.

*Romanis intulerant civitas sine suffragii latione data, concilia conubiaque adempta et magistratibus praeter quam sacrorum curatione interdictum*³⁸.

Tralasciando la *lex Cornelia de civitate Volaterranis adimenda*, dell'81, che è discussa proprio nella *pro Caecina*, c'è almeno un episodio che sembra invalidare le affermazioni di Cicerone sulla volontarietà dell'*amissio civitatis* e riguarda il senatoconsulto sui Capuani del 211. Il senatoconsulto prevedeva il trasferimento forzato dei Capuani, responsabili della defezione a favore di Annibale: *Campanos omnes Atellanos Calatinos Sabatinos, extra quam qui eorum aut ipsi aut parentes eorum apud hostes essent, liberos esse iusserunt, ita ut nemo eorum civis Romanus aut Latini nominis esset, neve quis eorum qui Capuae fuisset dum portae clausae essent in urbe agrove Campano intra certam diem maneret* (Liv. XXVI 34,6–7)³⁹.

Sullo status di *cives Romani* precedentemente accordato ai Capuani le fonti non lasciano dubbi: ne parlano Ennio (*ann.* 169), Livio (VIII 11,13–16; 14,10; XXIII 5,9; XXXI 31,11), Velleio (I 14,3) e la *Cronaca di Ossirinco* (FgrHist 255,6). Incertezze possono sussistere riguardo alla natura giuridica della cittadinanza (probabilmente *sine suffragio*), alla quantità di persone coinvolte (tutti i Capuani o solo la classe dirigente?)⁴⁰ e alla cronologia (340–338 vulg. = 336–334, secondo Livio; 332 secondo la *Cronaca*; 334 vulg. = 330 secondo Velleio). Come ho cercato di dimostrare in un'altra occasione, la testimonianza di Velleio è quella più attendibile: la cittadinanza romana fu concessa ai Capuani nel 330, per la fedeltà a Roma da essi dimostrata dopo la sconfitta di Caudio ad opera dei Sanniti (testimoniata da Liv. IX 6,4–7,5 e soprattutto da Cass. Dio frg. 36,15–16)⁴¹.

Livio parla in due occasioni del senatoconsulto del 211, duplicandolo sotto il 210⁴². Nella prima versione, egli afferma che i Romani disposerò il trasferi-

³⁸ Cfr. M. Sordi, I rapporti romano-ceriti e l'origine della *civitas sine suffragio*. Roma 1960, pp. 118–122; C. Nicolet, Il mestiere di cittadino nell'antica Roma, trad. it. Roma 1999³, p. 37.

³⁹ Urso, La deportazione, pp. 171–172.

⁴⁰ Liv. VIII 11,16 (sotto il 340 vulg. = 336): *equitibus Campanis civitas data, monumentoque ut esset, aeneam tabulam in aede Castoris Romae fixerunt*; 14,10 (sotto il 338 vulg. = 334): *Campanis equitum honoris causa, quia cum Latinis rebellare noluisserint ... Romana civitas sine suffragio data*. I due passi esprimono forse il tentativo di conciliare due versioni più antiche, fra loro divergenti.

⁴¹ G. Urso, La tradizione storiografica sulla concessione della cittadinanza romana ai Capuani. Aevum(ant) 10 (1997), pp. 355–363 (cui rimando per la bibliografia, in particolare sul problema della cronologia di Caudio, che la tradizione vulgata pone, come è noto, nel 321 vulg. = 319).

⁴² Il duplicato fu individuato già da K.J. Beloch, Campanien. Geschichte und Topographie des antiken Neapel und seiner Umgebung. Roma 1964 (= Roma 1890²). Cfr. L. Pareti, Storia di Roma e del mondo romano, II. Torino 1952, p. 407; A.J. Toynbee, Hannibal's Legacy. The Hannibalic War's Effects on Roman Life, II. London 1965, p. 127; G. De Sanctis, Storia dei Romani, III.2. Firenze 1968², p. 331; J. von Ungern-Sternberg, Capua im zweiten Punischen Krieg. Mün-

mento dei membri della classe dirigente capuana in città latine, probabilmente nelle colonie (Liv. XXVI 16,6: *trecenti ferme nobiles Campani in carcerem conditi, alii per sociorum Latini nominis urbes⁴³ in custodias dati, variis casibus interierunt*); nella seconda, inserisce la precisazione, del tutto congruente col contesto, che essi, perdendo la cittadinanza romana di cui godevano, non avrebbero acquisito quella latina (34,6: *ita ut nemo eorum civis Romanus aut Latini nominis esset*)⁴⁴: una precisazione che si spiega con il fatto che i Capuani in questo caso non usufruivano liberamente dello *ius exilii*, ma venivano trasferiti forzosamente per essere custoditi. Forse essi furono retrocessi al rango di

chen 1975, p. 89; F.W. Walbank, *Gnomon* 49 (1977), p. 631; M. Frederiksen, *Campania*. London 1984, p. 246; Ursò, *La deportazione*, pp. 165–172; U. Laffi, *La colonizzazione romana tra la guerra latina e l'età dei Gracchi: aspetti istituzionali*, in *Studi*, p. 107 (già in “DArch”, s. III, 6, 1988, 2, pp. 23–33). Il duplicato nasce a mio avviso dal fatto che una prima versione, attendibile, ammetteva il trasferimento forzato della sola classe dirigente, la sola, vera responsabile della defezione di Capua a favore di Annibale; la seconda versione, influenzata probabilmente dall’analistica post-sillana e dal tema topico della propensione delle classi povere a *res novas moliri*, cui contrappone classi dirigenti invariabilmente filoromane, si inventa una deportazione di massa che in effetti non solo non si realizzò mai, ma non fu nemmeno mai ordinata.

⁴³ Non mi sfugge naturalmente il problema sollevato dall’espressione *socii nominis Latini*, che molti riferiscono sia ai Latini sia agli Italici, intendendola come un’espressione asindetica equivalente a *socii nominisque Latini*, accettando un’interpretazione, già proposta da Mommsen, *Römisches...*, III.1, pp. 660–663; così ad esempio J. Göhler, *Rom und Italien. Die römische Bundesgenossenpolitik von den Anfängen bis zum Bundesgenossenkrieg*. Aalen 1974 (= Breslau 1939), p. 46; M. Wegner, *Untersuchungen zu den lateinischen Begriffen *socius* und *societas**. Göttingen 1969, pp. 95–104; J. Briscoe, *A Commentary on Livy. Books XXXI–XXXIII*. Oxford 1973, pp. 77–78; H. Galsterer, *Herrschaft und Verwaltung im republikanischen Italien. Die Beziehungen Roms zu den italischen Gemeinden vom Latinerfrieden 338 v.Chr. bis zum Bundesgenossenkrieg 91 v.Chr.* München 1976, p. 101; E. Gabba, *Rome and Italy in the Second Century B.C.*, in *A.A. Vv.*, *Cambridge Ancient History*, VIII, edd. A.E. Astin–F.W. Walbank–M.W. Frederiksen–R.M. Ogilvie. Cambridge 1989², p. 213; Laffi, *Sull’esege*, pp. 47–49. Va osservato però che in Livio attestato l’uso di ambedue le espressioni e, almeno in un caso (XXXI 8), *nello stesso contesto* esse si trovano insieme: in quest’ultimo caso, il doppio uso mi pare dimostrare che Livio ammette una differenza di significato. Tra l’altro, comunque, lo stesso Mommsen (pp. 661–662) rilevava che l’originario valore asindetico dell’espressione non è più avvertito da Livio: «*Socii Latini nominis* oder *socii nominis Latini* steht bei Livius sehr häufig so, dass der Genitiv notwendig von *socii* abhängt... Danach kann auch die bei Livius häufige Verbindung *socium Latini nominis* ... im Sinn des Schreibers nicht asyndetisch gefasst werden» (Römisches, III, pp. 661–662). Il significato “non estensivo” è ammesso da Sherwin-White, *The Roman Citizenship*, pp. 96 e soprattutto 100; e cfr. anche P. Catalano, *Linee del sistema sovrannazionale romano*, I. Torino 1965, pp. 284–288; Frézouls, *Rome*, p. 117.

⁴⁴ La diversa interpretazione di Frézouls (*Rome*..., p. 116: «ils ne pourront devenir citoyens ou acquérir le statut de Latins») non mi pare convincente, proprio perché “citoyens” i Capuani lo erano già.

peregrini nullius civitatis, cioè allo *status dei dediticii*⁴⁵. Mi domando, anzi, se non sia proprio la retrocessione dei Capuani allo *status dei dediticii*, nel 211, ad avere originato la tradizione, contestata da molti studiosi moderni, sulla *deditio in fidem* di Capua ai Romani nel 343 vulg. L'intervento del senato in questo contesto rientra nell'ambito delle sue competenze in caso di προδοσία attestate da Polibio (VI 13,4)⁴⁶.

Questo episodio smentisce a mio avviso l'affermazione di Cicerone, secondo cui nessuno poteva essere privato della cittadinanza contro la sua volontà: esso sembra infatti dimostrare che almeno in età più arcaica non vigeva il principio che *adimi non posse civitatem*⁴⁷. E ad ulteriore conferma del quadro emerso fino a questo punto si osservi, cursoriamente, che anche la questione della doppia cittadinanza, perentoriamente esclusa da Cicerone (cfr. *supra, dom.* 13,31) sembra in realtà molto più complessa e problematica⁴⁸.

3. La deduzione coercitiva delle colonie. Da Luceria ad Aquileia

La testimonianza di Cicerone non sembra dunque priva di ambiguità: dobbiamo dunque tornare a domandarci se la deduzione di colonie latine non potesse essere attuata anche con mezzi più o meno apertamente coercitivi.

La tradizione registra in alcune occasioni perplessità e discussioni sulla politica coloniale romana e casi di resistenza all'invio in colonie. Nell'ambito della colonizzazione latina⁴⁹, Livio attesta esitazioni sulla deduzione di Luceria: *praeter odium, quod execrabile in bis captos erat, longinquitas quoque abhorre a relegandis tam procul ab domo civibus inter tam infestas gentes cogebat. Vicit tamen sententia ut mitterentur coloni; duo milia et quingenti missi* (Liv. IX 26,4–5). La notizia contiene certamente un errore (i Lucerini non erano stati

⁴⁵ Cfr. Ulp. Reg. XX 14: non può fare testamento *is, qui dediticiorum numero est, quoniam nec quasi civis Romanus testari potest, cum sit peregrinus, nec quasi peregrinus, quoniam nullius certae civitatis civis est, ut secundum leges civitatis suae testetur.*

⁴⁶ Su cui cfr. U. Laffi, Il sistema di alleanze italico, in Studi, pp. 24–25 (già in Aa. Vv., Storia di Roma, II.1, edd. G. Clemente–F. Coarelli–E. Gabba. Torino 1990, pp. 285–304).

⁴⁷ E d'altra parte la perdita della cittadinanza mi sembra implicita nel provvedimento di *custodia* presso *socii Latini nominis*: un *civis Romanus* non poteva, evidentemente, essere sottoposto a *custodia* da un *socius Latini nominis*. Evidentemente la perdita della cittadinanza dovremmo presupporla anche se Livio non vi facesse esplicitamente cenno.

⁴⁸ Cfr. M. Talamanca, I mutamenti della cittadinanza. MEFRA 103 (1991), pp. 712–715.

⁴⁹ Un caso che riguarda due colonie romane è quello di Minturno e Sinuessa: *nec qui nomine darent facile inveniebantur, quia in stationem se prope perpetuam infestae regionis, non in agros mitti rebantur* (Liv. X 21,10). Sappiamo che comunque le colonie furono dedotte (cfr. Vell. I 14,6), anche se l'impiego eventuale della coercizione non è attestato (e comunque esso non comporterebbe l'*ademptio civitatis*).

*bis captos*⁵⁰ e forse anticipa al IV secolo temi polemici più recenti (l'espressione *relegare cives inter gentes infestas* pare un po' eccessiva per Luceria, tanto più che a IX 2,5, Livio stesso parlava dei Lucerini come *boni ac fideles socii*)⁵¹. E' comunque significativa perché da un lato ammette una certa opposizione alla colonizzazione latina; dall'altro riconosce che la colonia di Luceria fu comunque dedotta (cfr. su questo punto anche Diod. XIX 72,8; Vell. I 14,4).

In epoca più recente, e in un contesto di più sicura attendibilità, si colloca un episodio, risalente al 190 a.C., che potrebbe essere un indizio della persistenza, in certe occasioni, della deduzione coercitiva. L'episodio in questione riguarda Cremona e Placentia, le due colonie latine dedotte nel 218.

E' già assai improbabile che la deduzione del 218 sia avvenuta senza resistenze, tenuto conto della particolare situazione del momento. I particolari sono riferiti da Polibio, che però non accenna esplicitamente a un trasferimento forzato dei coloni (III 40,4: i consoli τὰς μὲν οὖν πόλεις ἐνεργῶς ἐτείχιζον, τοῦς δ' οἰκήτορας ἐν ἡμέραις τριάκοντα παρήγγειλαν ἐπὶ τόπους γίνεσθαι). Più interessanti sono per noi le notizie che Livio fornisce su Cremona e Placentia a cavallo tra il III e il II secolo.

Di problemi legati allo spopolamento delle due colonie Livio parla già sotto il 206 (XXVIII 11,10–11):

moverant autem huiusce rei mentionem Placentinorum et Cremonensium legati querentes agrum suum ab accolis Gallis incursari ac vastari; magnamque partem colonorum suorum dilapsam esse, et iam infrequentes se urbes, agrum vastum ac desertum habere. Mamilio praetori mandatum ut colonias ab hoste tueretur; consules ex senato consulto edixerunt ut qui cives Cremonenses atque Placentini essent ante certam diem in colonias reverterentur.

Qui Livio parla di un primo provvedimento volto al ritorno dei coloni (denominati a buon diritto *cives Cremonenses atque Placentini*) nella sede loro assegnata⁵². Si noti che la terminologia impiegata da Livio (*ante certam diem in colonias reverterentur*) è identica a quella utilizzata per il senatoconsulto sui Capuani citato sopra (e analoga a quella di Polibio per le deduzioni del 218).

Il problema però non dovette essere risolto, dato che a XXXII 26,1–2 leg-

⁵⁰ La "doppia" conquista di Luceria viene riferita da Livio sotto il 320 vulg. (IX 15,1–8) e sotto il 314 vulg. (IX 26,1–5). Si tratta, con ogni evidenza, di un duplice.

⁵¹ La storicità del dibattito sulla colonizzazione di Luceria è ammessa da L. Loreto, Due note di storia romana medio-repubblicana. AFLS 12 (1991), p. 290, secondo cui gli argomenti esposti da Livio sono probabilmente «quelli originali impressisi nella memoria orale per l'importanza che la vicenda ebbe e poi confluiti nell'annalistica».

⁵² L'episodio sembra costituire un precedente del provvedimento che nel 187 stabilirà il ritorno nelle loro città di 12.000 latini immigrati a Roma e ivi censiti (Liv. XXXIX 4,4–6; cfr. Laffi, Sull'esegesi, pp. 45–47).

giamo:

in Gallia nihil sane memorabile ab Sex. Aelio consule gestum. Cum duos exercitus in provincia habuisset, unum retentum, quem dimitti oportebat, cui L. Cornelius proconsul praefuerat – ipse ei C. Helvium praetorem praefecit –, alterum quem in provinciam adduxit, totum prope annum Cremonensibus Placentinisque cogendis redire in colonias, unde belli casibus dissipati erant, consumpsit.

Qui l'uso del verbo *cogere* lascia poco spazio ai dubbi: il rientro dei coloni nelle loro sedi viene attuato in modo coercitivo. In questo caso non entra ancora in gioco lo *status civitatis*, dal momento che i coloni rientrati erano *Latini* fin dal 218.

Le due notizie su Cremona e Placentia sono significative per noi in quanto forniscono le premesse di quanto accadde nel 190, quando le due colonie vennero rafforzate attraverso una nuova deduzione (Liv. XXXVII 46,10):

iis querentibus inopiam colonorum, aliis belli casibus, aliis morbo absumptis, quosdam taedio accalarum Gallorum reliquise colonias, decrevit senatus, uti C. Laelius consul, si ei videretur, sex milia familiarum conscriberet, quae in eas colonias dividerentur, et ut L. Aurunculeius praetor triumviros crearet ad eos colonos deducendos.

Livio non ritorna, in seguito, su questo argomento, ma vale la pena di notare che questo provvedimento disponeva la coscrizione di ben seimila famiglie (pari al 50% dei coloni del 218, un numero eccezionale)⁵³ da parte del console, il cui compito sembra distinto da quello dei *triumviri* responsabili delle assegnazioni. Tale procedura non è menzionata negli analoghi casi di Venusia (Liv. XXXI 49,6, nel 200) e di Narnia (XXXII 2,6, nel 199), mentre nel caso di Cosa (XXXIII 24,8, nel 197) Livio dice che *mille [coloni] adscribi iussi*⁵⁴. Ma soprattutto le modalità della deduzione integrativa di Cremona e di Placentia, con la *conscriptio* di seimila famiglie dipendente direttamente dal console, appa-

⁵³ *Tibiletti*, Ricerche, 1950, p. 199; *E.T. Salmon*, Roman Colonization under the Republic. London 1969, p. 171; *J. Briscoe*, A Commentary on Livy. Books XXXIV–XXXVII. Oxford 1981, p. 364; *G. Bandelli*, Ricerche sulla colonizzazione romana della Gallia Cisalpina. Le fasi iniziali e il caso aquileiese. Roma 1988, p. 10.

⁵⁴ Liv. XXXIII 24,8–9: *Cosanis eo die postulantibus, ut sibi colonorum numerus augeretur, mille adscribi iussi, dum ne quis in eo numero esset, qui post P. Cornelium et Ti. Sempronium consules [cioè dopo lo scoppio della seconda guerra punica] hostis fuisse*. Il caso mi sembra interessante perché comunque viene stabilito un limite alla libertà di scelta dello *status civitatis* – l'esatto contrario del trasferimento forzato nelle colonie latine e comunque la conferma che le liste dei coloni venivano controllate. Questo testo indica che i mille nuovi coloni furono scelti non tra i cittadini residenti a Roma, ma nell'ambito delle comunità italiche: non si sa quanto questa prassi fosse diffusa (cfr. *Tibiletti*, Ricerche, p. 194; *Laffi*, Il sistema, p. 35). Su queste integrazioni colo-niarie cfr. anche *Luraschi*, La questione, pp. 39–40.

rentemente inconsueta⁵⁵, fa pensare ad un reclutamento almeno in parte coatto, anche perché è assai difficile pensare che un numero così imponente di coloni accettasse di buon grado il trasferimento in una zona lontana e pericolosa⁵⁶ (indipendentemente dal problema se i triumviri fossero o no dotati di *imperium*)⁵⁷. Ma se si poteva ammettere un reclutamento coatto dei coloni è evidente che in tal caso era coatta anche la conseguente perdita della cittadinanza romana. Anche in questo caso, dunque, il principio enunciato reiteratamente da Cicerone, secondo cui *civitatem adimi non potest*, trova un’ulteriore smentita. E dal nostro punto di vista non importa se la deduzione coercitiva sia realmente avvenuta (com’è in ogni caso molto probabile)⁵⁸ oppure no: l’essenziale è che il de-

⁵⁵ *Tibiletti, Ricerche*, p. 199.

⁵⁶ Cfr. *Bandelli, Ricerche*, pp. 42–46; *Negri, Aspetti*, p. 152. In generale, sul problema dei supplementi coloniari cfr. *F. De Martino, Storia economica di Roma antica*, I. Firenze 1979, p. 39 (secondo cui però «la politica di colonizzazione venne accettata e non ci sono pervenute notizie in contrario»); ma lo stesso autore riconosce poi, p. 62, che non era sempre facile assicurare la permanenza dei coloni; in ogni caso il problema va affrontato tenendo conto del contesto della colonizzazione, diverso secondo i secoli, come giustamente osserva *A. Petrucci, Colonie romane e latine nel V e IV sec. a.C. I problemi. I. Dialettica tra plebe e senato nella deduzione di colonie nella seconda metà del IV sec. a.C.: riflessi economico-sociali e giuridici*, in *Aa.Vv., Legge e società nella repubblica romana*, II, ed. *F. Serrao*, Napoli 2000, p. 61). Che Placentia fosse considerata come un luogo notoriamente pericoloso sembrerebbe suggerito (secondo *Salmon, Roman Colonization*, p. 186 n. 171; *A. Bernardi, Nomen Latinum*. Pavia 1973, p. 91; inoltre, *F. Ghizzoni, L’origine di Piacenza*, in *Storia di Piacenza*, I, ed. *F. Ghizzoni*. Piacenza 1990, pp. 20–21; cfr. anche *Bandelli, Ricerche*, p. 11) anche da un accenno dei *Captivi* di Plauto (159–164: *multis et multigeneribus opus est tibi / militibus: primundum opus est Pistorensibus; eorum sunt aliquot genera Pistorensium: opus Paniceis est, opus Placentinis quoque; opus Turdetanis, opus Ficedulensisbus*). Peraltro, si tratta di un testo che gioca volutamente sul doppio senso “gastronomico” di questi nomi, senza probabilmente alcun significato particolare dal nostro punto di vista. La situazione dei coloni è così descritta da *G. Negri, Le istituzioni giuridiche*, in *Aa.Vv., Storia di Piacenza*, p. 280: «Chi ricorda l’epopea dei coloni americani narrata dai films Western della generazione dei Ford o dei Walsh, il loro avventurarsi in terre inesplorate, i loro conflitti con le popolazioni locali e le incursioni improvvise degli indigeni, non stenterà peraltro a farsi un’idea concreta della situazione delle seimila famiglie di pionieri, di cui si faranno portavoce nel 206 e nel 190 i legati piacentini e cremonesi del racconto liviano (28, 11, 10–11 e 37, 46, 10). A questo stato di cose contribuivano probabilmente l’incertezza dei rapporti giuridici fra i romani e le genti galliche, l’evanescenza dei confini dei territori non centuriati annessi o ceduti per trattato, le differenze di struttura costituzionale, organizzazione sociale e cultura dei popoli cisalpini fra loro e in riferimento alla civiltà e alla lingua dei conquistatori».

⁵⁷ Come sembra comunque probabile: cfr. *Negri, Le istituzioni*, pp. 274–276; *Id., Aspetti*, pp. 153–157.

⁵⁸ Del gran numero dei coloni di Cremona, parlerà, in età imperiale, Tacito (*hist. 34*): *igitur numero colonorum, opportunitate fluminum, ubere agri, adnexu conubiisque gentium adolevit floruitque, bellis externis intacta, civilibus infelix*.

creto del senato ne ammetteva chiaramente la possibilità⁵⁹.

Un altro caso interessante è quello della ricolonizzazione di Aquileia, che presenta caratteristiche simili a quelle di Cremona e di Placentia, poiché anch'essa si trovava in una zona assai pericolosa. La colonizzazione fu decisa secondo Livio (XXXIX 55,5) già nel 183, dopo una discussione in senato poiché *nec satis constabat utrum Latinam an civium Romanorum deduci placeret*: queste incertezze vanno probabilmente ricondotte proprio al problema di trovare quelle migliaia di cittadini romani disposti a rinunciare al loro diritto di cittadinanza⁶⁰. La deduzione avvenne solo nel 181 (Liv. XL 34,1)⁶¹.

La regione fu teatro della guerra contro gli Istri e la situazione della colonia nel 171 è così delineata da Livio all'inizio del libro XLIII (1,5–7,12):

ingressum hoc iter consulem [C. Cassium] senatus ex Aquileiensium legatis cognovit, qui queren tes coloniam suam novam et infirmam necdum satis munitam inter infestas nationes [cfr. supra le infestas gentes di Luceria] Histrorum et Illyriorum esse, cum pterent ut senatus curae haberet quomodo ea colonia muniretur, interrogati vellente eam rem C. Cassio consuli mandari, responderunt Cassium Aquileiam indicto exercitu prosectum per Illyricum in Macedoniam esse ... Metus de consule atque exercitu distulit eo tempore munienda Aquileiae curam.

La colonia ricevette un supplemento due anni dopo, nel 169 (Liv. XLIII 17,1): *eo anno postulantibus Aquileiensium legatis ut numerus colonorum augeretur, mille et quingentae familiae ex senatu consulto scriptae, triumvirique qui eas deducerent missi sunt T. Annius Luscus, P. Decius Subolo, M. Cornelius Cethagus*. In questo caso la nostra fonte non fornisce indicazioni esplicite sulle modalità con cui la ricolonizzazione fu effettivamente attuata. Ma la situazione dei coloni appare non dissimile da quella dei coloni di Cremona e di Placentia qualche anno prima. Naturalmente è probabile che un forte incentivo ad accettare l'invio nelle colonie derivasse dall'ampia disponibilità di terre, che si espresse nell'assegnazione di lotti particolarmente estesi⁶², secondo una prassi peraltro già attestata, in contesto molto diverso, per i Capuani trasferiti *trans Tiberim* nel 211, cui era stato concesso di acquistare o possedere fino a 50 iugeri a testa⁶³ (Liv. XXVI 34,10). Resta però il problema che nonostante la genero-

⁵⁹ Non si conoscono i particolari dell'integrazione di Cales, risalente al 184, ed attestata unicamente da una breve iscrizione (*CIL* I², p. 200, n. XXXII = *ILS* 45; cfr. *Tibiletti*, Ricerche, p. 185).

⁶⁰ U. Laffi, L'amministrazione di Aquileia nell'età romana, in *Studi*, p. 144 (già in Aquileia e Roma. Atti della XVII settimana di studi aquileiesi, 24–29 aprile 1986, Udine 1987, pp. 39–62).

⁶¹ Secondo A. Calderini (Aquileia romana. Ricerche di storia e di epigrafia. Milano 1930, p. 13) «bisogna credere che l'affluenza di coloro che erano disposti a partire per la nuova colonia non sia stata grande».

⁶² Calderini, Aquileia, p. 13; Bandelli, Ricerche, pp. 42–44; Laffi, L'amministrazione, pp. 144–145.

⁶³ Cfr. *Tibiletti*, Ricerche, p. 189 (secondo cui, peraltro, il senatoconsulto non aveva avuto attuazione).

sità delle assegnazioni, molti di questi coloni si allontanavano dalla sede loro assegnata alla prima occasione. Inoltre ad Aquileia (ma anche a Copia, Vibo e Bononia) erano rappresentate tutte le classi⁶⁴: e i poveri si potevano anche attirare con le terre, ma i ricchi forse meno⁶⁵, anche se ammettiamo che i lotti loro destinati fossero più estesi.

D’altro canto le nostre fonti ci informano riguardo all’estensione dei lotti assegnati in occasione delle deduzioni; ma sono in genere reticenti riguardo ai lotti concessi ai coloni dei *supplementa*, stabiliti molto probabilmente con il concorso delle autorità locali e con criteri diversi secondo i casi⁶⁶. L’impressione è che la cittadinanza romana esercitasse un fascino maggiore dell’invio in una colonia latina, pur a condizioni, sul piano delle concessioni agrarie, decisamente generose⁶⁷. Da un lato, infatti, la pericolosità di certe zone doveva comunque costituire un forte ostacolo alla libera decisione di recarvisi; dall’altro, anche le colonie romane consentivano un adeguato sfruttamento della terra, pur essendo i singoli lotti assai meno estesi⁶⁸. Furono probabilmente queste le motivazioni che posero fine al sistema delle colonie latine in Italia⁶⁹, anche se va osservato che la carenza di fonti nel periodo successivo al 167 (con cui si conclude il libro XLV di Livio) si rivela per noi particolarmente grave, proprio perché non consente di cogliere il momento di crisi che dovette pienamente manifestarsi proprio intorno alla metà del secolo⁷⁰.

⁶⁴ *Tibiletti*, Ricerche, pp. 222–224; *E. Gabba*, Strutture sociali e politica romana in Italia nel II sec. a.C., in *Aa. Vv.*, Les «bourgeoises» municipales italiennes aux IIe et Ier siècles av. J.-C. Centre Jean Bérard. Institut français de Naples. 7–10 décembre 1981. Paris–Napoli 1983, p. 41; *Bandelli*, Ricerche, pp. 36–40; *Laffi*, L’amministrazione, pp. 147–148. Si noti che «la decadenza delle classi abbienti delle colonie» pare confermata, già nel 209, dalle motivazioni addotte dalle dodici colonie latine renitenti alla leva (cfr. Liv. XXVII 9,7: *negaverunt consulibus esse unde milites pecuniamque darent*; *Tibiletti*, Ricerche, pp. 189–191).

⁶⁵ Ciò sia detto tenendo conto del fatto che, probabilmente, una parte dei coloni non era reclutata tra i *cives Romani* (*Bandelli*, Ricerche, pp. 12–19).

⁶⁶ *Tibiletti*, Ricerche, pp. 221–225.

⁶⁷ *Tibiletti*, Ricerche, p. 218.

⁶⁸ Si veda ad esempio il confronto tra Bononia e Mutina in *Tibiletti*, Ricerche, pp. 227–232.

⁶⁹ Forse un ulteriore indizio della crisi del sistema coloniario latino si deve individuare in occasione della deduzione di Bononia: erano state deliberate *due* colonie (Liv. XXXVII 47,2), ma ne fu dedotta a quanto risulta una soltanto. Il *Tibiletti* (Ricerche, p. 200) spiega la mancata seconda deduzione ammettendo che «codeste iniziative superassero i reali ed effettivi bisogni di espansione coloniaria».

⁷⁰ Così *Tibiletti* (Ricerche, p. 211), sull’epoca di Tiberio Gracco: «Le pretese degli aspiranti coloni erano aumentate: essi non gradivano più la colonizzazione latina e non gradivano più di emigrare in terre lontane come Turii, ecc., ed un passo di Livio (anticipazione: III, 1,7) caratterizza bene quello che doveva essere il loro atteggiamento nell’età graccana e più tardi: *multitudo poscere Romae agrum malle quam alibi accipere*: lo slancio dell’espansione coloniaria si era smorzato, com’era scemato l’attaccamento al duro lavoro della terra, e Ti. Gracco pensava, col suo

4. Il caso di Velitrae

Una volta ammesso che esisteva la possibilità concreta di un reclutamento coercitivo dei coloni latini, e quindi, di conseguenza, di una *ademptio civitatis* forzata, resta da domandarsi come potesse essere materialmente realizzata la *coercitio*. Un episodio che la tradizione situa nei primi anni della repubblica potrebbe fornire una spiegazione di questo problema. Mi riferisco al caso di Velitrae.

Dionigi di Alicarnasso, parlando della prima colonizzazione di Velitrae (posta all'inizio del V secolo), allude apertamente all'impiego di metodi coercitivi. Dionigi si riferisce ad un supplemento richiesto dai Veliterni nel 492 vulg., due anni dopo la deduzione della colonia. La richiesta è giustificata con lo spopolamento della colonia stessa, in seguito ad una pestilenzia (VII 12,4: φθόρος λοιμικός) che si era diffusa nel Lazio e aveva colpito in particolare Velitrae. Scrive Dionigi (VII 13):

(1) Ταῦτα τοῖς Ῥωμαίοις μαθοῦσι τῆς μὲν συμφορᾶς οἰκτος εἰσήει, καὶ οὐδὲν ὕστορος δεῖν τοῖς ἔχθροις εἴπι τοιαύταις τύχαις μνησικακεῖν⁷¹, ὡς ίκανὰς δεδωκόσι τοῖς θεοῖς ὑπὲρ σφῶν δίκας ἀνθ' ὧν ἐμελλον δράσειν. Οὐελίτρας δὲ παραλαμβάνειν ἐδόκει κληρούχων οὐκ ὄλγιων ἀποστολῇ πολλὰ τὰ συμφέροντα ἐκ τοῦ πράγματος ἐπιλογιζομένοις. (2) τό τε γάρ χωρίον ίκανὸν εἶναι ἐφαίνετο φυλακῇ ἀξιόχρεῳ καταληφθὲν οἷς ἂν νεωτερίζειν ἢ παρακινεῖν τι βουλομένοις ἢ μέγα κώλυμα καὶ ἐμπόδιον εἶναι· ἢ τ' ἀπορίᾳ τῆς τροφῆς ἡ κατέχουσσα τὴν πόλιν οὐ παρ' ὄλγιον μετριωτέρᾳ γενήσεσθαι ὑπωπτεύετο, εἰ μετασταίη τις ἔξ αὐτῆς ἀπὸ τοῦ πλήθους μοῖρα ἀξιόλογος. μάλιστα δ' ἡ στάσις ἀναρριπιζομένη, πρὶν ἢ πεπαύσθαι καλῶς ἔτι τὴν προτέραν, ἐνηγεν αύτοὺς ψηφίζεσθαι τὸν ἀπόστολον. (3) πάλιν γάρ, ὥσπερ καὶ πρότερον, ὁ δῆμος ἡρεθίζετο καὶ δι' ὄργης εἶχε τοὺς πατρικίους, πολλοί τε καὶ χαλεποὶ κατ' αὐτῶν ἐγίνοντο λόγοι τῶν μὲν ὄλιγωρίαν ἐγκαλοῦντων καὶ ράθυμίαν, ὅτι οὐκ ἐκ πολλού προείδοντα τὴν ἐσομένην τοῦ σίτου σπάνιν καὶ προϋμηχανήσαντο τὰ πρὸς τὴν συμφορὰν ἀλεξήματα, τῶν δ' ἐξ ἐπιβουλῆς ὑπ' αὐτῶν γεγονέναι τὴν σιτοδείαν ἀποφαινόντων δι' ὄργην τε καὶ ἐπιθυμίαν τοῦ κακῶσσι τὸ δημοτικὸν ἀναμνήσει τῆς ἀποστάσεως. (4) διὰ ταύτας μὲν δὴ τὰς αἰτίας ἡ τῶν κληρούχων ἀποστολὴ ταχεῖα ἐγίνετο τριῶν ἀποδειχθέντων ἀνδρῶν ὑπὸ τῆς βουλῆς ἡγεμόνων. τῷ δῆμῳ δὲ κατ' ἀρχὰς μὲν ἦν ἀσμένῳ τοὺς κληρούχους διαλαγχάνειν ὡς λιμοῦ τ' ἀπαλλαχθησομένῳ καὶ χῶραν οἰκήσοντι εὐδαίμονα· ἔπειτ' ἐνθυμουμένῳ τὸν λοιμόν, ὃς ἐν τῇ μελλούσῃ αὐτὸν ὑποδέχεσθαι καὶ δέος παρεῖχε, μὴ καὶ τοὺς ἐποίκους ταύτὸν ἐργάσηται, μεθίστατο κατὰ μικρὸν εἰς τάναντία ἡ γνώμη, ὥστ' οὐ πολλοί τινες ἐφάνησαν οἱ μετέχειν βουλόμενοι τῆς ἀποικίας, ἀλλὰ πολὺ ἐλάττους ὃν ἡ βουλὴ ἐψηφίσατο, καὶ οὗτοι δ' ἦδη σφῶν αὐτῶν κατεγνώκεσαν ὡς κακῶς βεβου-

progetto, di poter ravvivare l'uno e l'altro e di poter così ricostituire l'antico ceto rurale e risolvere la crisi».

⁷¹ Sulla ripresa, in Dionigi, del concetto greco di μὴ μνησικακεῖν, v. M. Raimondi, L'ἀμνησία tra patrizi e plebei nelle «Antichità Romane» di Dionigi di Alicarnasso, in *Aa. Vv.*, Amnistia perdono e vendetta nel mondo antico, ed. M. Sordi (Contributi dell'Istituto di storia antica. 23). Milano 1997, pp. 99–111 (sul passo in questione, pp. 101–102).

λευμένων καὶ ύπανεδύοντο τὴν ἔξοδον. (5) κατελήφθη μέντοι τοῦτο τὸ μέρος καὶ τὸ ἄλλο τὸ μὴ ἐκουσίως συναιρόμενον τῆς ἔξοδου ψηφισαμένης τῆς βουλῆς ἐξ ἀπάντων γενέσθαι Ῥωμαίων κλῆρω τὴν ἔξοδον, κατὰ δὲ τῶν λαχόντων, εἰ μὴ ἔξιοιεν, χαλεπάς καὶ ἀπαραιτήτους θεμένης ζημίας, οὗτός τε δὴ ὁ στόλος εἰς Οὐελίτρας εὔπρεπεῖ ἀνάγκη⁷² καταληφθεὶς ἀπεστάλη, καὶ ἔτερος αὐθις οὐ πολλαῖς ἡμέραις ὑστεραῖς εἰς Νώρβαν πόλιν, ἥ ἐστι τοῦ Λατίνων ἔθνους οὐκ ἀφανής.

Il passo di Dionigi non trova rispondenza in Livio, che non fornisce simili particolari. La trova invece in Plutarco (*Cor.* 12,4–13,5), che si sofferma lungamente sull'episodio:

'Εκ δὲ τῶν Οὐελίτρανῶν ἦκε πρεσβεία, τὴν πόλιν παραδιδώντων καὶ δεομένων ἀπ' αὐτῶν ἀποίκους ἀποστέλλειν. νόσος γάρ ἐμπεσοῦσα λοιμώδης αὐτοῖς τοσοῦτον ὅλεθρον καὶ φθορὰν ἀπειργάσατο τῶν ἀνρώπων, ὡστε μόλις τὸ δέκατον τοῦ παντὸς ἀπολειφθῆναι μέρος. ἔδοξεν οὖν τοῖς νοῦν ἔχουσιν εἰς δέον γεγονέναι καὶ κατὰ καιρὸν ἡ χρεία τῶν Οὐελίτρανῶν, διά τε τὴν ἀπορίαν κουφίσμον δεομένοις, καὶ τὴν στάσιν ἄμα σκεδάσειν ἥλπιζον, εἰ τὸ θορυβοῦν μάλιστα καὶ συνεπηρμένον τοῖς δημαγωγοῖς ὡσπερ περίσσωμα τῆς πόλεως νοσερὸν καὶ ταραχῶδες ἀποκαθαρθείη. τούτους τε δὴ καταλέγοντες εἰς τὴν ἀποικίαν ἔξεπεμπον οἱ ὑπατοί, καὶ στρατείαν ἐπίγγελον ἑτέροις ἐπὶ τοὺς Οὐολούσκους, ἀσχολίαν τε τῶν ἐμφυλίων μηχανώμενον θορύβων, καὶ νομίζοντες ἐν ὅπλοις καὶ στρατοπέδῳ καὶ κοινοῖς ἀγῶσιν αὐθις γενομένους πλουσίους ὄμοιού καὶ πένητας καὶ δημοτικούς καὶ πατρικίους ἡμερώτερον διατεθῆναι πρὸς ἀλλήλους καὶ ἥδιον. ἐνίσταντο δ' οἱ περὶ Σικίνιον καὶ Βροῦτον δημαγωγοί, βιῶντες ἔργον ὠμότατον αὐτούς τῷ πραστάτῳ τῶν ὄνομάτων ἀποικίαν προσαγορεύσαντας ἀνθρώπους πένητας ὡσπερ εἰς βάραθρον ὀθεῖν, ἐκπέμποντας εἰς πόλιν ἀέροις τε νοσεροῦ καὶ νεκρῶν ἀτάφων γέμουσαν, ἀλλοτρίῳ δαίμονι καὶ παλαμναίῳ συνοικιζομένους, εἰθ', ὡσπερ οὐκ ἀρκουμένους τούς μὲν ὑπὸ λιμοῦ διολλύναι τῶν πολιτῶν, τούς δὲ λοιμῷ προσβάλλειν, ἔτι καὶ πόλεμον αὐθαίρετον προσάγειν, ὅπως μηδὲν κακὸν ἀπῇ τῆς πόλεως, ὅτι δουλεύουσα τοῖς πλουσίοις ἀπεῖπε. τοιούτων ἀναπιμπλάμενος λόγων ὁ δῆμος οὔτε τῷ καταλόγῳ προσήσει τῶν ὑπάτων, πρὸς τε τὴν ἀποικίαν διεβέβλητο. τῆς δὲ βουλῆς διαπορουμένης, ὁ Μάρκιος ἥδη μεστὸς ὃν ὄγκου καὶ μέγας γεγονὼς τῷ φρονήματι καὶ θαυμαζόμενος ὑπὸ τῶν κρατίστων, φανερὸς ἦν μάλιστα τοῖς δημαγωγοῖς ἀνθιστάμενος. καὶ τὴν μὲν ἀποικίαν ἀπέστειλαν, ἐπιτιμίοις μεγάλοις τοὺς λαχόντας ἔξελθεῖν ἀναγκάσαντες.

Il passo di Plutarco è sostanzialmente concorde con quello di Dionigi (da cui Plutarco spesso dipende)⁷³, ma se ne discosta in taluni punti, come per esempio quando attribuisce ai consoli la scelta dei coloni tra i cittadini romani più facinorosi, mentre Dionigi parla del senato e dei *triumviri* per la deduzione, nonché di un sorteggio fatto tra tutti i *cives*. L'ipotesi che Plutarco abbia sintetizzato

⁷² L'espressione εὔπρεπεῖ ἀνάγκη esprime senz'altro il giudizio di Dionigi sulla vicenda. Tale giudizio è coerente con quanto la nostra fonte spesso afferma sulla necessità della coercizione e sull'efficacia della "minaccia" in campo legislativo (su questo tema, cfr. M. Ducos, Denys d'Halicarnasse et le droit. MEFRA 101 (1989), p. 184).

⁷³ D. Magnino, Vite di Plutarco, II. Torino 1992, p. 446; Raimondi, L'ἀμνηστία, p. 102.

Dionigi in modo impreciso mi pare meno probabile del ricorso ad una fonte diversa (o della diversa sintesi di una fonte comune). Al di là di questo problema, poi, le testimonianze di Dionigi e di Plutarco vanno considerate con cautela, data la cronologia molto alta dell'episodio; si tratta del resto di un problema che generalmente si pone per vicende così arcaiche⁷⁴, nel cui racconto spesso si individuano anticipazioni di fatti assai più recenti.

Un altro problema riguarda il reale *status* della colonia di Velitrae. Se da un lato Dionigi (V 61,3) la include nell'elenco delle ventinove città latine, che comunque si dovrebbe riferire alla riorganizzazione della lega nella seconda metà del IV secolo⁷⁵, Livio parlando degli abitanti di Velitrae, li chiama a più riprese *cives Romani*. Ma quelle che la tradizione sull'età arcaica ci presenta come "colonie romane" erano molto probabilmente dedotte dalla lega latina e i Romani partecipavano a queste deduzioni al pari delle singole città della lega stessa⁷⁶; Velitrae doveva insomma essere una colonia latina⁷⁷. Non osta a questa

⁷⁴ Noi sappiamo in effetti di una più tarda colonizzazione di Velitrae, successiva all'ultima guerra con i Latini, cui Livio accenna sotto il 338 vulg. = 334, in un capitolo che pur presentando consistenti incertezze sul piano cronologico è nel complesso attendibile riguardo ai singoli fatti. Il capitolo in questione parla dei provvedimenti decisi da Roma a carico delle singole città della discolta lega latina, attuati probabilmente nell'arco di diversi anni e concentrati invece dalla nostra fonte in un unico capitolo (lo si deduce, tra l'altro, dal confronto con la più articolata e, credo, attendibile cronologia di Velleio, su cui cfr. M. Sordi, L'excursus sulla colonizzazione romana in Velleio e le guerre sannitiche. *Helikon* 6 (1966), pp. 627–638 = Scritti, pp. 177–191; e cfr. *supra* n. 41). Accennando al trasferimento *trans Tiberim* dei senatori di Velitrae, Livio scrive: *in agrum senatorum coloni missi, quibus adscriptis speciem antiquae frequentiae Velitrae receperunt* (VIII 14,7). Sull'episodio cfr. Petrucci, Colonie, pp. 29–30.

⁷⁵ M. Sordi, Ancora sulla storia romana del IV secolo a.C., in Scritti, pp. 522–523 (già *Aevum* 73 [1999] pp. 75–79). Crifò (Ricerche, p. 133) sembra ritenere che la lista di Dionigi sia riferibile all'epoca del *foedus*.

⁷⁶ Kornemann, Coloniae, c. 514; E.T. Salmon, Rome and the Latins. *Phoenix* 7 (1953), pp. 93–104; 123–135; *Id.*, Roman Colonization, pp. 40–54; A. Alföldi, Early Rome and the Latins. Ann Arbor 1963, p. 393; J. Heurgon, Rome et la Méditerranée occidentale jusqu'aux guerres puniques. Paris 1969, p. 289; Sherwin-White, The Roman Citizenship, pp. 10–11, 76; M. Humbert, Municipium et civitas sine suffragio. L'organisation de la conquête jusqu'à la guerre sociale. Paris–Roma 1978, pp. 59–61; R. Weigel, Roman Colonization and the Tribal Assembly. PP 38 (1938), p. 192; T.J. Cornell, Rome and Latium to 390 B.C., in *Aa.Vv.*, Cambridge Ancient History, VII. 2. Cambridge 1989², p. 282 n. 49; C. Ampolo, Roma arcaica ed i Latini nel V secolo, in *Aa.Vv.*, Crise et transformation des sociétés archaïques de l'Italie antique au Ve siècle av. J.-C. Actes de la table ronde organisée par l'École française de Rome et l'Unité de recherches étrusco-italiques associée au CNRS (UA 1132). Rome 19–21 novembre 1987. Roma–Paris 1990, p. 129. Accenna al problema ma non prende posizione S. Oakley, The Roman Conquest of Italy, in *Aa.Vv.*, War and Society in the Roman World, edd. J. Rich–G. Shipley, London–New York 1993, p. 19. Diversa è l'opinione di Gelzer ('Latium', in "RE" XII.1, 1924, cc. 958–959) e De Martino (Storia, I, p. 36), che attribuisce l'ipotesi al Salmon (ma essa, come si è detto, era stata formulata anche prima) e la rifiuta sulla base del silenzio della tradizione, pur ammettendo che «effettivamente nella tradizione ricevuta da Livio vi sono molte incongruenze» (così anche

ipotesi il fatto che la prima colonizzazione di Velitrae sia registrata dalla tradizione sotto il 494 vulg., ossia un anno prima del *foedus Cassianum* che apparrebbe al 493 vulg. Anzitutto l'episodio cui Dionigi fa riferimento appartiene al 492 vulg., che è, secondo la datazione tradizionale, l'anno successivo al *foedus*. E in ogni caso la cronologia assoluta e relativa di questi avvenimenti è, come è ben noto, estremamente incerta.

Dionigi e Plutarco riferiscono dunque che la deduzione della colonia latina di Velitrae fu realizzata anche attraverso misure coercitive (Dionigi anzi arriva a parlare, come abbiamo visto, di εὐπρεπῆς ἀνάγκη). Questa ricostruzione da un lato si oppone a quanto afferma Cicerone sul principio del *civitatem adimi non posse*, dall'altro attesta il ricorso alla minaccia di una sanzione pecuniaria per i renienti, che non potremmo definire se non *legis multa!* Del resto, ammesso e non concesso che il principio enunciato da Cicerone abbia una sua validità (ed è lecito, come si è detto, dubitarne), proprio l'*apparente* assurdità del procedimento descritto da Dionigi e da Plutarco indurrebbe ad escludere che si tratti di un'invenzione *tout-court*, perché la falsificazione sarebbe fin troppo grossolana. In definitiva, si può anche dubitare della storicità dell'episodio in sé; ma non si può dubitare che una procedura del genere sia, ad una certa epoca, esistita.

Se ammettiamo la storicità dell'episodio, ne deriverebbe che la deduzione delle antiche colonie della lega latina impegnava Roma a fornire un dato numero di coloni e che la mancanza del numero previsto comportava il ricorso al lo-

ne ricevuta da Livio vi sono molte incongruenze» (così anche Petrucci, Colonie, p. 42 e, più diffusamente, Colonie romane e latine nel V e IV sec. a.C. I problemi. II. Aspetti economici e problemi costituzionali nella deduzione di colonie dal 509 al 338 a.C., in *Aa. Vv.*, Legge, II, pp. 102–107, 130–131, 152–177). Un chiaro e noto esempio della visione “romanocentrica” con cui le fonti ricostruiscono la storia delle prime fondazioni colonarie è quello di Liv. XXVII 9,7 che, parlando delle trenta colonie latine all'epoca della seconda guerra punica, le definisce impropriamente *coloniae populi Romani*. Sull'attribuzione ai soli Romani di imprese comuni a Romani e Latini cfr. anche l'esempio studiato da A. Piganiol, *Romains et Latins. I. La légende des Quinctii*. MEFRA 38 (1920), pp. 285–316.

⁷⁷ In particolare, riguardo a Velitrae: T. Mommsen, in “CIL” X p. 651 («iuris scilicet Latini [errat Livius 6,17,7]»); Kornemann, *Coloniae*, c. 514; K. J. Beloch, *Römische Geschichte bis zum Beginn der punischen Kriege*. Berlin–Leipzig 1926, p. 360; Heurgon, *Rome*, p. 289. In Alföldi, *Early Rome*, p. 367, la definizione di Velitrae come «Roman colony» appare chiaramente un'imprecisione (cfr., a questo riguardo, *ibid.*, pp. 394–395, n. 7, e *supra* n. 76). Lo *status* di colonia federale latina, non romana, è il motivo dello scarso influsso esercitato a Velitrae dai coloni romani, messo in evidenza, ma senza spiegazioni, da G. Radke, ‘Velitrae’, in “RE” VIII.A.2 (1958), c. 2407. Cfr. anche Petrucci, Colonie, pp. 165–166, 170 (contrario a vedere le cosiddette colonie “romane” arcaiche come colonie della Lega latina, riconosce per Velitrae la possibilità di un'iniziativa congiunta romano-latina per la deduzione vera e propria, non invece per la ricolonizzazione che Dionigi pone due anni dopo nel passo che abbiamo citato).

ro reclutamento coattivo. Per chi intendesse sottrarsene, si prevedeva una *multa*, che corrisponderebbe alle χαλεπάς καὶ ἀπαραιτήτους θεμένης ζημίας di Dionigi, agli ἐπιτιμίοις μεγάλοις del testo plutarcheo. Questa multa doveva essere esplicitamente menzionata nella legge di deduzione della colonia e questo spiegherebbe la rara espressione *legis multa* impiegata da Cicerone: era una *multa* prevista nel caso in cui un mutamento di residenza (e conseguentemente di cittadinanza), una volta imposto, non venisse attuato⁷⁸. Tuttavia occorre anche considerare che il racconto di Dionigi e di Plutarco è relativo ad un'epoca molto arcaica ed è troppo ricco di particolari per non essere il frutto di una rielaborazione rispetto al nucleo più antico. In definitiva l'episodio di Velitrae si può più prudentemente considerare una probabile anticipazione nella prima età repubblicana di una pratica che comunque i Romani dovevano avere impiegato ad un certo punto della loro storia: esso può fornire anzi il particolare mancante nella ricostruzione precedente, ossia indicare il modo con cui la *coercitio* veniva realizzata (o minacciata). Si noti, tra l'altro, che come nelle vicende di Cremona e di Placentia del 190, certamente storiche, anche l'episodio di Velitrae riguarda una “ricolonizzazione”, preceduta dallo scoppio di una *pestilenzia*⁷⁹, e comporta (stando, almeno, a Dionigi) l'intervento diretto del console.

⁷⁸ Il fatto che nel testo di Dionigi riportante il contenuto del *foedus Cassianum* non si faccia menzione di una simile eventualità non è significativo, dal momento che è ammesso comunemente che il testo è certo incompleto. E d'altra parte i frammenti conservativi da Festo dimostrano non solo che il *foedus* conteneva clausole che Dionigi ignora (cfr. s.v. *nancitor*), ma anche che certe decisioni venivano prese a livello federale, impegnando anche Roma o almeno congiuntamente, da Roma e dai Latini, come è attestato dalla voce *praetor*: *praetor ad portam nunc salutatur is qui in provinciam pro praetore aut pro consule exit: cuius rei morem ait fuisse Cincius in libro de consulum potestate talem: "Albanos rerum potitos usque ad Tullum regem: Alba deinde diruta usque ad P. Decium Murem consulem populos Latino ad caput Ferentinae, quod est sub monte Albano consulere solitos, et imperium communi consilio administrare: itaque quo anno Romanos imperatores ad exercitum mittere oporteret iussu nominis Latini, complures nostros in Capitolio a sole oriente auspiciis operam dare solitos. Ubi aves addixissent, militem illum, qui a communi Latio missus esset, illum quem aves addixerant, praetorem salutare solitum, qui eam provinciam optineret praetoris nomine"*. Cfr. Alföldi, Early Rome, pp. 119–120; Catalano, Linee, p. 250; Ampolo, Roma, pp. 127–128.

⁷⁹ Anche se questo non è forse un argomento così cogente, data la frequenza del tema (su cui cfr. J.-M. André, La notion de *Pestilentia* à Rome: du tabou religieux à l'interprétation préscientifique. Latomus 39 (1980), pp. 3–16).

Conclusioni

La testimonianza di Cicerone sulla *legis multa* è assai ambigua. Da un lato, infatti, tutto il contesto sembrerebbe escludere che tale *multa* implichi una forma di coercizione nei confronti del cittadino romano che si reca in una colonia latina: da questo punto di vista, il caso particolare di Camillo può chiarire il senso dell'espressione di Cicerone, che può essere riferita in genere all'esercizio del diritto di esilio nelle colonie latine. Tuttavia, là dove contrappone la *multa* alla *voluntas* (*aut sua voluntate aut legis multa*) Cicerone lascia aperta la possibilità di una partenza in qualche modo non libera: in effetti, casi del genere sono attestati e nell'episodio di Velitrae, probabile anticipazione di procedure molto più recenti, la *multa* viene esplicitamente menzionata dalla tradizione. E inaccettabile appare la posizione del nostro autore, dove esclude la perdita forzata della cittadinanza romana e dove, in generale ammette solo la *libera* acquisizione di uno *status civitatis*.

Diverse sono le possibili spiegazioni di queste incongruenze di Cicerone:

1. gli esempi noti di *ademptio civitatis* riguardano "gruppi" di *cives*, non cittadini singoli. A questo secondo caso potrebbe alludere Cicerone. Ma, a ben vedere, pare estremamente improbabile, sul piano strettamente formale, che il diritto del singolo non sia esteso alla collettività (e anche il caso specifico di Cetina nasce dalla *lex de civitate Volaterranis adimenda*);
2. le affermazioni di Cicerone sono il punto di arrivo del dibattito sulla cittadinanza di epoca post-sillana. Cicerone, in un certo senso, stabilisce un punto fermo: la cittadinanza *ora* non può essere tolta. Questo non esclude che in passato ciò possa essere avvenuto;
3. l'argomento era senz'altro attuale, poiché i censori del 70/69 dovevano decidere se tenere conto oppure no della *lex Cornelia de civitate Volaterranis adimenda*. Cicerone esprime il suo parere su una questione di cui a quel tempo si era probabilmente parlato e il fatto che forse il discorso non fu effettivamente pronunciato in questa forma non cambia i termini del problema⁸⁰;
4. e d'altra parte, quanto si possa far conto delle affermazioni di Cicerone sui diritti connessi alla *civitas* è stato messo recentemente in evidenza⁸¹. Da un lato Cicerone manifesta a più riprese la sua ostilità all'estensione della cittadinanza, approvando⁸² l'editto di Fannio del 122 (*Brut.* 26,99)⁸³ e la *lex Licinia Mucia*

⁸⁰ Come osserva *Frier* (The Rise, p. 101), «Cicero himself states that he dwells on the issue because of its great contemporary significance».

⁸¹ *Luraschi*, La questione, pp. 79–80.

⁸² Non mi pare condivisibile l'affermazione del *Luraschi* (La questione, p. 79), secondo cui l'approvazione di Cicerone si estenderebbe alla *lex Iunia* del 126. In realtà, in *off.* III 22,8 Cicerone, pur riconoscendo come pienamente fondato il *non licere esse pro cive qui civis non sit*, critica nel

(*off. III 11,47*)⁸⁴, ed opponendosi inoltre alla concessione della cittadinanza romana ai Transpadani (*off. III 22,88*)⁸⁵ e poi il progetto di Antonio sulla Sicilia (*Att. XIV 12,1*)⁸⁶. E le sue “aperture” coincidono o con gli interessi difensivi nei casi dei processi ad Archia e a Balbo (dove dà prova di una «sconcertante disinvolta»⁸⁷) o con un ripensamento sulla questione dei Transpadani (*Att. V 11,2; Phil. III 5,13*)⁸⁸.

Anche le affermazioni della *pro Caecina*, dunque, possono essere considerate con legittima cautela. Esse paiono influenzate da molteplici fattori soggettivi: il dibattito post-sillano, che indubbiamente induceva a valutare la questione della cittadinanza in modo diverso rispetto al passato; le oscillazioni ciceroniane, legate all’evoluzione della situazione politica del suo tempo; gli interessi contingenti del Cicerone avvocato. Solo tenendo conto di questi fattori è possibile cogliere correttamente l’importanza e i limiti di queste affermazioni.

merito la *lex Iunia: male etiam, qui peregrinos urbibus uti prohibent eosque exterminant, ut Peninus apud patres nostros, Papius nuper. Nam esse pro cive, qui civis non sit, rectum est non licere, quam legem tulerunt sapientissimi consules Crassus et Scaevola. Usu vero urbis prohibere peregrinos, sane inhumanum est*. Cfr. anche R. W. Husband, On the Expulsion of Foreigners from Rome. CPh 11 (1916), p. 320; E. Gabba, *Politica e cultura agli inizi del I secolo a.C., in Esercito e società nella tarda repubblica romana*. Firenze 1973, p. 178 (già Athenaeum 31 [1953] pp. 259–272); Laffi, *Sull’esegesi*, p. 71.

⁸³ *Horum aetatibus adiuncti duo C. Fannii C. M. filii fuerunt; quorum Gai filius, qui consul cum Domitio fuit, unam orationem de sociis et nomine Latino contra Gracchum reliquit sane et bonam et nobilem.*

⁸⁴ Cfr. *supra* n. 82.

⁸⁵ *Male etiam Curio, cum causam Transpadanorum aequam esse dicebat, semper autem addebat “vincat utilitas”.*

⁸⁶ *Ecce autem Antonius accepta grandi pecunia fixit legem “a dictatore comitiis latam” qua Siculi cives Romani; cuius rei vivo illo mentio nulla.*

⁸⁷ Luraschi, La questione, pp. 79–80: «Da strenuo sostenitore della legalità costituzionale, passa, almeno in tema di cittadinanza, ad avallare, con sconcertante disinvolta, la prassi instaurata dagli *imperatores* anche se apertamente contraria al diritto, come nel caso della *donatio civitatis* alle coorti camerti effettuata da Mario *in iussu populi*, quindi... contro il *ius civile* e, per giunta, contro le *condiciones del foedus aequum* con Camerino. Una vera e propria conversione di Cicerone dunque, dalla “Verfassungsnorm” alla “Verfassungswirklichkeit”, come a suo tempo osservò acutamente Horst Braunert, e di cui, per altro, non si avvedono quanti, anche recentemente, si ostinano a sostenere in stretto diritto le buone ragioni dell’oratore» (il riferimento è a H. Braunert, *Verfassungsnorm und Verfassungswirklichkeit im spätrepublikanischen Rom. Eine Interpretation zu Ciceros Rede für Balbus*. AU 9,1 (1966), p. 70).

⁸⁸ *Att. V 11,2: Marcellus foede de Comensi. Etsi ille magistratum non gesserit, erat tamen Transpadanus; Phil. III 5,13 : nec vero de virtute, constantia, gravitate provinciae Galliae taceri potest. Est enim ille flos Italiae, illud firmamentum imperi populi Romani, illud ornamentum dignitatis. Tantus autem est consensus municipiorum coloniarumque provinciae Galliae ut omnes ad auctoritatem huius ordinis maiestatemque populi Romani defendendam conspirasse videantur.*